

## NOTIZIARIO N. 24 - 23 GIUGNO 2023

### EVENTI

26 GIUGNO	 in collaborazione con  <i>Webinar "La nuova prevenzione incendi nei luoghi di lavoro"</i>	pag. 3
--------------	---	--------

### EMERGENZA ALLUVIONE



**Alluvione in Romagna: contributi per le imprese esportatrici localizzate nei territori colpiti.** pag. 6

### AMBIENTE E SICUREZZA



**Reach: i nuovi obblighi per l'uso di prodotti con concentrazione di di-isocianati superiore allo 0,1%.** pag. 7

### SINDACALE E PREVIDENZIALE



**Decreto-legge "alluvione": istruzioni operative e procedurali INPS.** pag. 8



**Decreto-legge "alluvione" e ammortizzatore sociale unico: istruzioni INPS per la compilazione delle denunce contributive.** pag. 15



**Persone con meno di 36 anni al 1° rapporto indeterminato (anche con la trasformazione del contratto a termine): istruzioni INPS dopo l'autorizzazione della commissione europea all'esonero triennale per le assunzioni da luglio 2022 al 31 dicembre 2023.** pag. 19



**CCNL Confimi Industria Meccanica: verbale di accordo del 19/6/2023.** pag. 40

- ◆ Decreto-legge "alluvione": sospensione, fino al 31 agosto 2023, dei termini relativi ai procedimenti amministrativi (inclusi quelli sanzionatori) pendenti al/iniziati dopo il 1° maggio 2023. pag. 48
- ◆ Interesse di rateazione e misura delle sanzioni civili INAIL: nuovo tasso dal 21/06/2023. pag. 52
- ◆ Interesse di dilazione e di differimento e somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi INPS: nuove misure dal 21/6/2023. pag. 59
- ◆ TFR: indice di rivalutazione di maggio 2023. pag. 64

## ***Webinar "La nuova prevenzione incendi nei luoghi di lavoro"***

Confimi Industria e INAIL hanno organizzato un webinar indirizzato alle imprese e ai responsabili ambiente e sicurezza per presentare, in maniera pragmatica, gli esiti del protocollo triennale e nello specifico sul tema dell'Antincendio.

L'appuntamento è in programma lunedì 26 giugno dalle ore 9:30 alle ore 13:00 e sarà ospitato sulla piattaforma zoom e illustrerà i contenuti del Documento Tecnico realizzato da INAIL e Confimi Industria intitolato **“La nuova prevenzione incendi nei luoghi di lavoro - Accrescere la consapevolezza in merito ai contenuti dei nuovi Decreti Antincendio ed alla loro messa in pratica”**.

Si ricorda che per partecipare al webinar è necessario compilare il seguente form di registrazione <https://forms.gle/ghY8fCxXwuEMBtaC7>

Le adesioni saranno raccolte entro il 20 giugno p.v.

Alcuni giorni precedenti al webinar, chi si sarà registrato riceverà il link per seguire i lavori.

Si informa che al termine della presentazione sarà possibile effettuare a mezzo chat domande ai relatori.

## Presentazione

Negli ultimi vent'anni, il d.m. 10 marzo 1998 ha rappresentato lo strumento principe per la valutazione del rischio incendio nei luoghi di lavoro, continuandosi ad applicare nelle more dell'attuazione dell'art. 46, comma 3, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..

Tuttavia, dopo oltre due decenni, anche in conseguenza dell'importante evoluzione normativa che negli ultimi anni ha caratterizzato tutto il settore della prevenzione incendi, soprattutto a seguito dell'emanazione del d.m. 3 agosto 2015 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139", meglio noto come "Codice di prevenzione incendi", si è reso necessario allineare anche i contenuti del d.m. 10 marzo 1998 al nuovo corso dettato, fondamentalmente, dall'adozione di una metodologia di progettazione della sicurezza antincendio basata sull'approccio prestazionale, procedendo così ad una sua considerevole revisione, al fine di tenere il passo con l'evoluzione normativa.

Le novità apportate dai tre decreti del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero del Lavoro di settembre del 2021 non sono altro che un ampliamento ed un logico sviluppo di quanto nato negli anni '50, evoluto negli anni '90 e chiarito nel 2008: gli obiettivi posti dal decreto del Ministero dell'Interno 10 marzo '98 sono diventati molto più puntuali e chiari nella loro esplicazione pratica.

### Segreteria scientifica:

Inail: Giuseppe Bucci, Giannunzio Sinardi, Diego De Merich, Raffaele Sabatino, Ruggero Maialetti

Confimi Industria: COMMISSIONE AMBIENTE E SICUREZZA  
Via Tagliamento, 25 - 00198 Roma - Contatto telefonico  
0686971894

### Segreteria organizzativa

Inail: Francesca Romana Romani

Confimi Industria: Annarita Carpino, Via Tagliamento, 25 - 00198 -  
Roma Contatto telefonico 0686971894

**INAIL**

**confimi industria**  
Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata

## WEBINAR

# La nuova prevenzione incendi nei luoghi di lavoro

Roma, 26 giugno 2023

Ore 9.15 **Apertura e collegamento**

Ore 12:20 **Dibattito**

Ore 9:30 **Saluti istituzionali**

Vitaliano Chiodo, Inail  
Fabio Ramaioli, Confimi Industria

Ore 12:50 **Conclusioni:** Diego De Merich, Inail

**Introduce e Modera** Diego De Merich, Inail

Ore 10:00 **Il Decreto "controlli" d.m. 1 settembre 2021  
e il Decreto "GSA" d.m. 2 settembre 2021**

Ruggero Maialetti, Ctss Inail

Ore 10:30 **Il Decreto "Mini Codice" d.m. 3 settembre  
2021**

Raffaele Sabatino, Dit Inail

Ore 11.00 **Statistiche di settore relative agli incidenti  
sul lavoro**

Giuseppe Bucci, Csa Inail

Ore 11.20 **Cosa cambia nel luogo di lavoro (formazione,  
modelli organizzativi) per l'azienda con  
l'applicazione dei DM Antincendio pubblicati  
nel settembre 2021**

Giuseppe Giuffrida  
Zenital aderente FINCO – Confimi Industria

Ore 11:50 **Esemplificazione e casi applicativi**

Marco Patruno  
FiSA – aderente FINCO – Confimi Industria

<b>ALLUVIONE IN ROMAGNA</b> <b>CONTRIBUTI PER LE IMPRESE ESPORTATRICI LOCALIZZATE NEI TERRITORI COLPITI</b>
--

Secondo quanto previsto dal D.L. 61/23, al fine di consentire la tempestiva ripresa delle attività economiche, **SIMEST eroga un contributo alle imprese esportatrici con sede operativa o unità locali nei territori colpiti dagli eventi alluvionali dello scorso maggio**. L'incentivo è finalizzato all'indennizzo dei comprovati danni diretti subiti, **attestati da una perizia asseverata**.

Destinatarie del contributo sono le micro, piccole, medie imprese e MidCap che abbiano:

- depositato almeno 1 bilancio relativo a 1 esercizio completo (Bilancio relativo all'esercizio 2022 o in alternativa, ove non ancora depositato in virtù di proroghe sui termini di deposito, Bilancio relativo all'esercizio 2021) o dichiarazione dei redditi ove non previsto obbligo di deposito del bilancio;
- un **fatturato export pari ad almeno il 10%** come rilevato da Dichiarazione IVA 2023 (o, ove non ancora presentata in virtù di proroghe sui termini di presentazione, Dichiarazione IVA 2022);
- sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea;
- sede operativa o unità locali nei territori colpiti dall'alluvione;
- subito danni materiali ad attivi a seguito dell'evento alluvionale di maggio 2023 **come accertato da perizia asseverata redatta da perito iscritto ad Albo/Ordine/Collegio professionale**;
- codice ATECO ammissibile tra quelli indicati nella circolare allegata.

**L'importo massimo concedibile rispetto ai danni riportati nella Perizia asseverata è pari a € 1,5 mln**, nelle seguenti percentuali:

- per i beni non assicurati, fino all'80% dei danni accertati
- per i beni assicurati, fino al 100% dei danni accertati esclusi dalla copertura assicurativa (franchigia/scoperto o quota non assicurata).

In ogni caso, il contributo concedibile non può superare il 100% del valore dei danni stimati dalla perizia asseverata. *Il contributo è riconosciuto nei limiti della quota dei medesimi danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica, o a indennizzi assicurativi, sotto qualsiasi forma e da qualunque soggetto concessi o erogati.*

Il contributo è erogato in un'unica tranche entro 10 giorni dalla ricezione dell'esito della delibera del Comitato Agevolazioni di Simest.

**La domanda potrà essere presentata a partire dalle ore 09:00 del 26 giugno 2023** accedendo al Portale per la compilazione e presentazione delle richieste di contributo.

<https://www.simest.it/>

**REACH**  
**I NUOVI OBBLIGHI PER L'USO DI PRODOTTI CON CONCENTRAZIONE DI**  
**DI-ISOCIANATI SUPERIORE ALLO 0,1%**

Si ricorda che dal 24 agosto 2023 gli utilizzatori professionali e industriali di prodotti con concentrazione di di-isocianati superiore allo 0.1% dovranno essere appositamente formati per l'uso in sicurezza di tali composti, pena il divieto di utilizzo degli stessi.

Il 4 agosto 2020 infatti, era stato pubblicato il Regolamento (UE) 2020/1149, che modifica l'Allegato XVII del Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) con l'inserimento della restrizione relativa all'utilizzo dei di-isocianati, sia aromatici che alifatici (contenuti ad esempio in molti adesivi, sigillanti, resine espanse, ecc.).

**La restrizione prevede, a partire dal 24 agosto p.v., il divieto di impiego di di-isocianati in quanto tali o come componenti di miscele in concentrazione > 0,1%, a meno che i lavoratori abbiano seguito una apposita formazione sull'uso in sicurezza di tali composti.**

Inoltre già dal 24 febbraio del 2022 i fornitori non possono più immettere sul mercato tali sostanze, a meno di non riuscire a garantire che i destinatari dispongano del materiale didattico e abbiano accesso alla formazione nella lingua del Paese in cui la sostanza è immessa sul mercato, oltre a riportare sull'etichetta degli imballaggi una specifica dicitura.

**DECRETO-LEGGE “ALLUVIONE”  
ISTRUZIONI OPERATIVE E PROCEDURALI INPS**

L'art. 7 del d.l. n. 61/2023 ha introdotto un nuovo strumento di sostegno al reddito, a tutela sia dei datori di lavoro sia dei lavoratori dipendenti del settore privato colpiti dagli straordinari eventi alluvionali che, nel corso del mese di maggio 2023, hanno interessato numerosi territori della regione Emilia-Romagna (il decreto-legge è stato pubblicato nella sezione AFFARI GENERALI di CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 22/2023, con l'allegato riportante l'elenco dei comuni colpiti).

Di conseguenza l'INPS:

- con la circolare 8/6/2023 n. 53, ne ha illustrato la disciplina (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 22/2023, pp. 42-48);
- con il messaggio 14/6/2023 n. 2215, ha diramato alcune precisazioni in merito ai contenuti della sua precedente disposizione amministrativa (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 23/2023);
- con il messaggio 16/6/2023 n. 2264, sotto riportato, ha: a) fornito le **istruzioni operative per l'inoltro delle domande** e ulteriori precisazioni a integrazione della circolare n. 53/2023 sull'indennità una tantum per i lavoratori autonomi la cui attività è stata sospesa a causa degli eventi alluvionali verificatisi dall'1 maggio u.s.; b) illustrato le **modalità di gestione dell'istruttoria delle domande e di pagamento della prestazione**.

**MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI “AMMORTIZZATORE UNICO”**

Le domande **sono presentate esclusivamente dai datori di lavoro** (o loro delegati), sia nel caso di impossibilità a prestare attività lavorativa (art. 7, c. 1, del d.l. n. 61/2023), sia nel caso di impossibilità a recarsi al lavoro (art. 7, c. 2, del d.l. n. 61/2023) e sono trasmesse tramite il servizio di “Comunicazione Bidirezionale”, all'interno del Cassetto Previdenziale del Contribuente/Contatti, selezionando l'apposito oggetto “Ammortizzatore Unico”.

Si ricorda che, come evidenziato nella circolare n. 53 dell'8 giugno 2023 e nel messaggio n. 2215 del 14 giugno 2023, le domande possono essere presentate a partire dal 15 giugno 2023 e devono essere trasmesse entro la fine del mese successivo a quello in cui si colloca l'inizio del periodo di sospensione dell'attività lavorativa. Il termine non è decadenziale.

«La presentazione della domanda comporta la compilazione e la trasmissione di un file in formato .CSV tramite il servizio di “Comunicazione Bidirezionale”, all'interno del “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, secondo le seguenti modalità:

- accedere al “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, secondo le modalità di autenticazione previste dal sistema di accesso dell'Istituto; selezionare la posizione contributiva per la quale si intende trasmettere il file in formato .CSV, in delega o per la quale si ha titolarità per operare. La posizione contributiva può fare riferimento sia alla gestione Aziende con Dipendenti sia alla gestione Aziende Agricole;
- selezionare il servizio di “Comunicazione Bidirezionale”, tramite la voce di menu “Contatti/Lista Richieste”;
- selezionare **esclusivamente** l'oggetto “Ammortizzatore Unico”, sotto la voce “CIGO- CIGS - Solidarietà”, altri oggetti non saranno considerati al fine della gestione della prestazione in questione;

- allegare il file, in formato .CSV, compilato secondo le specifiche già fornite e richiamate nell'Allegato n. 1 del presente messaggio. Il file può avere una **dimensione massima di 4 MB**, se la dimensione dovesse eccedere tale limite è necessario suddividere il file e procedere con più trasmissioni;
- trasmettere il file, cliccando sul pulsante “Crea Richiesta”.

Si avverte inoltre che:

- eventuali file in formati non .csv (ad es. pdf, xls, doc, txt, ...) **saranno scartati**;
- file .CSV che non rispettano il format (esemplificato nell'allegato n. 2) **saranno scartati**
- il file deve contenere solamente le informazioni previste nella circolare n. 53/2023 e richiamate nell'Allegato n. 1 del presente messaggio, **senza commenti e/o note e/o altro**
- le posizioni individuali che non soddisfanno le regole indicate nel messaggio saranno considerate anomale.

I riscontri, all'esito delle elaborazioni di prima accoglienza e istruttoria automatica, saranno forniti ai datori di lavoro tramite opportuna comunicazione bidirezionale.

Le richieste trasmesse saranno successivamente visibili e filtrabili con le consuete modalità, in uso all'interno del servizio di “Comunicazione Bidirezionale”.

Le anomalie eventualmente rilevate in fase di accoglienza saranno evidenziate, con la motivazione, in una comunicazione bidirezionale di riscontro, al fine di consentire la correzione delle stesse e la ritrasmissione del file limitatamente alle posizioni precedentemente anomale e successivamente corrette.

Il file ritrasmesso non dovrà, invece, contenere le posizioni che sono state già accolte, che non saranno considerate in fase di elaborazione.

Le comunicazioni pervenute con oggetto “Ammortizzatore Unico” sono elaborate centralmente dal sistema e non richiedono lavorazioni da parte delle Strutture territoriali.»

### **ISTRUTTORIA AUTOMATIZZATA E HUB DELLE PRESTAZIONI NON PENSIONISTICHE (PNP)**

«Le domande che superano i controlli di accoglienza sono rese disponibili all'Hub PNP, per la successiva fase di istruttoria/pagamento. Le singole richieste che non superano i controlli di accoglienza non saranno visibili in ambito Hub PNP.

Il percorso di accesso all'applicazione è: “Home > Prestazioni a sostegno del reddito > HUB delle prestazioni non pensionistiche”.

Entro la fine del mese di giugno saranno visibili, in ambito Hub PNP, le domande trasmesse a partire dal 15 giugno e che hanno superato i controlli di prima accoglienza. A regime le domande trasmesse, che superano i controlli di prima accoglienza, saranno visibili a partire dal giorno successivo a quello della trasmissione. Pertanto, ad esempio, una domanda trasmessa in data 1° luglio 2023, validata dai controlli di accoglienza, sarà resa visibile dal 2 luglio 2023.

La procedura di istruttoria è automatizzata e centralizzata.

Pertanto, non è previsto alcun intervento da parte degli operatori delle Strutture territoriali, fatta eccezione per l'eventuale modifica del canale di accredito della prestazione nei casi in cui il controllo della titolarità dell'IBAN dia esito negativo. In tal caso è necessario l'intervento dell'operatore della Struttura territoriale secondo le modalità descritte nel successivo paragrafo».

### **PAGAMENTO**

«La fase di disposizione del pagamento è attivata in automatico dal sistema Hub PNP in tutti i casi in cui sono superati i controlli definiti a livello istruttorio.

In caso di controllo con esito negativo della titolarità dell'IBAN o negli altri casi in cui sia necessario un aggiornamento del canale d'accredito, l'operatore della Struttura territoriale deve accedere al pannello "Pagamenti" e utilizzare la funzione "Modifica canale di accredito del soggetto" che consente di modificare il canale di accredito associato alla specifica domanda. La funzione di modifica, in particolare, consente di:

- cambiare modalità da bonifico domiciliato a IBAN e viceversa;
- inserire un nuovo IBAN;
- modificare il dettaglio riferito all'IBAN a seconda che il pagamento debba avvenire su carta ricaricabile o con bonifico su conto corrente o su libretto postale».

### **MONITORAGGIO**

In relazione a quanto disposto dall'art. 7, c. 9, del d.l. n. 61/2023, la misura di sostegno di cui si tratta è concessa nel limite massimo complessivo di spesa di 620 milioni di euro per l'anno 2023. Pertanto, qualora dalle attività di monitoraggio sul rispetto del tetto di spesa emergesse l'avvenuto raggiungimento, anche in via prospettica, dell'importo massimo stanziato, il sistema bloccherà l'invio in pagamento delle domande in istruttoria.

### **CIRCOLARE N. 54/2023: INTEGRAZIONI E CHIARIMENTI IN ORDINE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI INDENNITÀ UNA TANTUM**

Si precisa che in sede di presentazione della domanda in argomento non è prevista l'allegazione di documentazione comprovante l'appartenenza a una delle categorie destinatarie della misura, lo svolgimento e la sospensione dell'attività lavorativa a causa degli eventi alluvionali occorsi dall'1 maggio 2023, né la residenza o il domicilio in uno dei comuni di cui all'allegato del d.l. n. 61/2023.

Pertanto, si procederà all'istruttoria delle istanze sulla base dei dati dichiarati nella domanda da parte del richiedente, nonché di quelli a disposizione dell'Istituto al momento dell'istruttoria medesima.

«In particolare, l'Istituto procederà all'istruttoria delle domande verificando la sussistenza dell'iscrizione alla gestione di appartenenza, consultando i propri archivi o gli archivi appartenenti ad altri Enti, Istituti o Casse private cui l'Istituto ha accesso; solo qualora dalla consultazione dei predetti archivi non fosse riscontrabile l'iscrizione alla specifica gestione di appartenenza del lavoratore, sarà cura dell'INPS richiedere un'integrazione documentale direttamente all'interessato o, se la domanda è stata patrocinata, all'Istituto di Patronato».

L'eventuale documentazione richiesta ai fini dell'istruttoria della domanda potrà essere prodotta allegando la stessa attraverso l'accesso al medesimo servizio di presentazione della domanda – sezione "Richiesta di variazione".

Con riferimento all'indennità una tantum in argomento, si fa altresì presente che **la stessa costituisce reddito ai fini fiscali e che sugli importi riconosciuti saranno operate le relative ritenute.**

Al fine di operare le corrette ritenute fiscali a seconda che l'attività svolta sia autonoma (titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, lavoratori autonomi o professionisti, compresi i titolari di attività di impresa) o parasubordinata (collaboratori coordinati e continuativi, dottorandi, assegnisti di ricerca e i medici in formazione specialistica), «è necessario che in sede di presentazione della domanda i lavoratori appartenenti alla categoria

dei parasubordinati rilascino, tramite *flag* la seguente dichiarazione “*di essere assimilato al regime fiscale dei lavoratori subordinati e parasubordinati (collaboratori, dottorandi, assegnisti di ricerca e medici in formazione specialistica)*”; in assenza del *flag* su detta dichiarazione, verranno operate le ritenute fiscali previste per i redditi da lavoro autonomo».

## STRUTTURA DATI

I dati delle richieste sono trasmessi dalle aziende e dagli intermediari delegati in formato CSV secondo la struttura descritta nella seguente tabella.

Campi	Regole di compilazione
Ambito	La colonna "Ambito" deve contenere esclusivamente DM per le aziende dipendenti privati e AGR per le aziende agricole
Posizione-contributiva	La colonna "Posizione-contributiva" deve contenere la matricola aziendale (10 cifre con gli 000 davanti) se Ambito=DM, altrimenti il CIDA se Ambito=AGR
Codice-Fiscale-Lavoratore	La colonna "Codice-Fiscale-Lavoratore" deve contenere il codice fiscale del lavoratore, validato all'anagrafe tributaria
DiffACreditoCIG-RestribuzionePersa	La colonna "DiffACreditoCIG-RestribuzionePersa" deve contenere il valore utile ai fini del calcolo della contribuzione figurativa: in particolare, il primo è quello, se Ambito=DM, determinato ed esposto nell'elemento DiffACreditoGIC dei flussi UNIEMENS\PosContributiva, il secondo, se Ambito=AGR, è quello esposto nell'elemento Restribuzione Persa nel flusso UNIEMENS\PosAGRI
Unità-Operativa-CodIstatFondo	La colonna "Unità-Operativa-CodIstatFondo" deve contenere, se ambito=DM, il valore dell'Unità Operativa presso cui è allocato il lavoratore (come da flusso UNIEMENS\PosContributiva); se Ambito=AGR deve contenere il valore ISTAT (6 cifre), così come presente nei flussi UNIEMENS\PosAGRI
Residenza-Domicilio-Lavoratore	La colonna "Residenza-Domicilio-Lavoratore" deve contenere R=Residente o D=Domicilio, va valorizzata solamente se la Tipologia-Beneficiari è uno dei seguenti valori T2, T3, T6, T7, T8, T9
Competenza	La colonna "Competenza" deve contenere il mese di riferimento, nel formato AAAA-MM (2023-05, 2023-06, 2023-07, 2023-08), deve essere necessariamente antecedente (< minore) al mese di invio del flusso
Tipo Part-time	La colonna "Tipo-Part-Time" deve contenere uno dei seguenti valori: V, P, M, F, dove V=Verticale, P=Orizzontale, M=Misto, F=FullTime
Perc-Impiego	La colonna "Perc-Impiego" deve contenere un valore compreso tra 0 e 100. Se Tipo-Part-Time=F deve essere valorizzato con 100, altrimenti con un valore <100
Nro-Giorni-Sospensione	La colonna "Nro-Giorni-Sospensione" deve contenere il numero di giorni sospesi nel mese di riferimento. Deve essere <= numero giorni del mese e <= al valore della colonna "Nro-Giorni-Lavorabili-Mese". Non viene considerato se Tipologia-Beneficiari è T5 Se Tipo Part-time=V, il numero di giorni sospesi sarà <= al numero di giorni lavorabili del mese*perc-impiego.
Nro-Giorni-Lavorabili-Mese	La colonna "Nro-Giorni-Lavorabili-Mese" deve contenere il numero di giorni lavorabili nel mese. Deve essere <= numero giorni del mese. Non viene considerato se Tipologia-Beneficiari è T5
Tipologia-Beneficiari	La colonna "Tipologia-Beneficiari" deve contenere uno dei seguenti valori: T1; T2; T3; T4; T5; T6; T7; T8; T9 (vedere elenco successivo)
Causale-Impossibilità-Recarsi-Lavoro	La colonna "Causale-Impossibilità-Recarsi-Lavoro" deve contenere uno dei seguenti valori: C1, C2; C3; C4; C5; C6 (vedere elenco successivo). Va

	valorizzata obbligatoriamente se la colonna Tipologia-Beneficiari contiene uno dei seguenti valori T2 o T3 o T6 o T7 o T8 o T9,
CAP-Domicilio-Lavoratore	La colonna "CAP-Domicilio-Lavoratore" deve contenere il CAP del domicilio del lavoratore. Va obbligatoriamente valorizzato se la colonna "Tipologia-Beneficiari" è uno dei seguenti valori T3 o T7 o T9. Si ricorda che i CAP generici, ad es. 00100 per Roma, non sono validi e non devono essere utilizzati.
Tipo-Pagamento	La colonna "Tipo-Pagamento" deve contenere uno dei seguenti valori CC o BD. CC = Conto Corrente del circuito SEPA (necessariamente conto intestato o cointestato), BD = Bonifico Domiciliato, se il lavoratore non ha un conto intestato o cointestato
IBAN	La colonna "IBAN" deve contenere un IBAN valido del circuito SEPA associato ad un conto corrente intestato o cointestato al lavoratore. Va valorizzato obbligatoriamente se la colonna "Tipo-Pagamento"=CC
Indirizzo-Lavoratore	La colonna "Indirizzo-Lavoratore" deve contenere l'indirizzo del lavoratore. Va valorizzato obbligatoriamente se la colonna "Tipo-Pagamento"=BD (Bonifico Domiciliato) oppure se la colonna "Tipologia-Beneficiari" è uno dei seguenti valori T3 o T7 o T9

Tipologia-Beneficiari	
T1	Lavoratori subordinati del settore privato aziende DM impossibilitati a prestare attività lavorativa, che alla data del 1° maggio 2023 sono dipendenti di imprese con sede legale od unità operativa sita nei comuni interessati.
T2	Lavoratori subordinati del settore privato aziende DM <b>residenti</b> al 1° maggio 2023 in uno dei comuni interessati, <b>impossibilitati a recarsi al lavoro</b>
T3	Lavoratori subordinati del settore privato aziende DM <b>domiciliati</b> al 1° maggio 2023 in uno dei comuni interessati, <b>impossibilitati a recarsi al lavoro</b>
T4	Lavoratori agricoli impossibilitati a prestare l'attività lavorativa, che alla data del 1° maggio 2023 hanno un rapporto di lavoro attivo con un'azienda agricola con sede legale o Unità locale nei comuni interessati
T5	Lavoratori agricoli assunti successivamente al 1° maggio 2023, impossibilitati a prestare attività lavorativa con un'azienda agricola con sede legale o Unità locale nei comuni interessati
T6	Lavoratori agricoli che alla data del 1° maggio 2023 hanno un rapporto di lavoro attivo e sono <b>residenti</b> in uno dei comuni interessati, <b>impossibilitati a recarsi al lavoro</b>
T7	Lavoratori agricoli che alla data del 1° maggio 2023 hanno un rapporto di lavoro attivo e sono <b>domiciliati</b> in uno dei comuni interessati, <b>impossibilitati a recarsi al lavoro</b>
T8	Lavoratori agricoli assunti successivamente alla data del 1° maggio 2023, <b>residenti</b> in uno dei comuni interessati alla data del 1° maggio 2023, <b>impossibilitati a recarsi al lavoro</b>
T9	Lavoratori agricoli assunti successivamente alla data del 1° maggio 2023, <b>domiciliati</b> in uno dei comuni interessati alla data del 1° maggio 2023, <b>impossibilitati a recarsi al lavoro</b>

Ambo	Posizione-contributo	Codice Fiscale Lavoratore	Stipendio/Contributo/Restituzione/Pena	Unità Operativa/Codice/Fondo	Residenza Domicilio Lavoratore	Competenza	Tipo Part-time	Peric. Impiego	Num. Giorni Sospensione	Num. Giorni Lavorabili/Mese	Tipologia Beneficiari	Causale Impossibilità Ricorso Lavoro	CAP Domicilio Lavoratore	Tipo Pagamento	BAN	Indirizzo Lavoratore
------	----------------------	---------------------------	--	------------------------------	--------------------------------	------------	----------------	----------------	-------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------------------------------------	--------------------------	----------------	-----	----------------------

**DECRETO-LEGGE “ALLUVIONE” E AMMORTIZZATORE SOCIALE UNICO  
ISTRUZIONI INPS PER LA COMPILAZIONE DELLE DENUNCE CONTRIBUTIVE**

A seguito dell’emanazione del decreto-legge 1/6/2023 n. 61, vigente dal 2 giugno u.s. e recante “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023” (cfr. la sezione AFFARI GENERALI di CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 22/2023, dove è pubblicato con il suo allegato, riportante l’elenco dei comuni colpiti), l’INPS:

- 1) con la circolare 8/6/2023 n. 53 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 22/2023, pp. 42-48), ha illustrato i contenuti del nuovo “ammortizzatore sociale unico” ivi previsto (all’art. 7 <sup>[1]</sup>) a sostegno di datori di lavoro e lavoratori dipendenti, e fornito indicazioni per richiederlo;
- 2) tenuto conto che la nuova misura di sostegno al reddito è correlata da **contribuzione figurativa utile ai fini del diritto e della misura del trattamento pensionistico** e poiché assume la natura di “ammortizzatore sociale unico” che si affianca a quelli attualmente esistenti, con il messaggio 22/6/2023 n. 2325:
  - a) ha evidenziato come la contribuzione figurativa sarà accreditata - all’esito della verifica della congruenza dei dati trasmessi in fase di pagamento della relativa misura a sostegno - secondo le regole dettate in materia di integrazioni salariali dall’art. 6 del d.lgs. n. 148/2015 <sup>[2]</sup>;
  - b) in relazione alle diverse gestioni previdenziali, ha fornito le seguenti istruzioni «*relative alle modalità di esposizione nei flussi di denuncia dei nuovi codici evento istituiti per consentire la corretta alimentazione del conto assicurativo del lavoratore con la predetta contribuzione figurativa in corrispondenza delle giornate indennizzate con l’“ammortizzatore sociale unico”*».

**DATORI DI LAVORO PRIVATI CON DIPENDENTI ISCRITTI ALL’ASSICURAZIONE GENERALE  
OBBLIGATORIA E AD ALTRI FONDI SPECIALI (FLUSSO UNIEMENS\POSCONTRIBUTIVA)**

I datori di lavoro con dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e ad altri fondi speciali, ai fini della compilazione delle denunce individuali, dovranno valorizzare la causale dell’assenza nell’elemento <CodiceEvento> di <Settimana> con il codice di nuova istituzione “**AUA**”, avente il significato di “**Ammortizzatore Unico Alluvionati**”, procedendo alla valorizzazione del “tipo copertura” delle settimane in cui si collocano i periodi indennizzati con le consuete modalità.

Nell’elemento <Giorno> interessato dall’evento dovranno essere fornite le informazioni, di seguito specificate, utili a delineare la tipologia e la durata dell’evento nonché a ricostruire correttamente l’estratto conto.

- Elemento <Lavorato> = **N**;
- Elemento <TipoCoperturaGiorn> = **1 o 2** (in caso di integrazione a carico del datore di lavoro);
- Elemento <CodiceEventoGiorn> = **AUA**.

Con riferimento al valore da indicare nell’elemento <DiffAccredito>, si precisa che lo stesso deve essere determinato sulla base della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate di lavoro non prestate, comprensiva dei ratei relativi alle competenze ultra-mensili.

**DATORI DI LAVORO PRIVATI CON LAVORATORI DIPENDENTI ISCRITTI ALLA GESTIONE PUBBLICA (FLUSSO UNIEMENS\LISTAPOS PA)**

Per i lavoratori subordinati del settore privato iscritti alla Gestione pubblica, i datori di lavoro dovranno compilare i campi di <PosContributiva> indicati nel paragrafo sopra riportato, mentre in <ListaPosPA> dovranno valorizzare, nell'elemento <Eo> del periodo precedente a quello di sospensione determinato dall'evento in oggetto, il Codice Cessazione "57", avente il significato di "Ammortizzatore Unico Alluvionati".

Per il periodo successivo alla sospensione, corrispondente alla ripresa dell'attività da parte del lavoratore, si dovrà procedere alla compilazione della <ListaPosPA> secondo le consuete modalità.

**DATORI DI LAVORO ASSUNTORI DI MANODOPERA AGRICOLA (FLUSSO UNIEMENS\POSAGRI)**

Con riferimento alla posizione dei lavoratori agricoli, sia a tempo indeterminato (OTI) che a tempo determinato (OTD), i datori di lavoro dovranno indicare nel flusso <PosAgri>/<DenunciaAgriIndividuale>/<DatiAgriRetribuzione> le giornate di sospensione connesse agli eventi alluvionali in discorso valorizzando i seguenti elementi:

1. in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione>, il codice "J", avente il significato di "Evento figurativo atipico";
2. in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio>, il codice "AL", avente il significato di "Sospensione lavorativa ex ammortizzatore unico alluvionati art. 7 DL n. 61/2023";
3. in <PeriodoEventoFig> dovrà essere indicato il periodo di sospensione: <DataInizioEv> e <DataFineEv> e il numero complessivo di giornate di sospensione (elemento <NumGiornateEv>);
4. in <RetrPersaMese>, la retribuzione relativa al periodo di sospensione calcolata ai sensi dell'art. 6 della legge n. 148/2015. Per il calcolo della c.d. retribuzione persa per gli OTD si rinvia alle indicazioni fornite al paragrafo 1.3 - "Retribuzione persa per gli operai a tempo indeterminato" - del messaggio n. 1653/2019, applicabili per quanto compatibili con la peculiare struttura della retribuzione di tale tipologia di rapporto di lavoro.

**ISTRUZIONI CONTABILI**

Omissis

---

<sup>[1]</sup> **Art. 7 del d.l. 1 giugno 2023 n. 61**

**Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali**

1. Ai lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati ovvero lavorano presso un'impresa che ha sede legale od operativa in uno dei territori indicati nell'allegato 1 e che sono impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi straordinari emergenziali dichiarati con delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, è riconosciuta dall'INPS, in ogni caso entro il limite temporale del 31 agosto 2023 ferme restando le durate massime stabilite dal presente articolo, una integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, di importo mensile massimo pari a quello previsto per le integrazioni salariali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. La medesima integrazione al reddito è riconosciuta anche ai lavoratori privati dipendenti, impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro, ove residenti o domiciliati nei medesimi territori e ai lavoratori agricoli impossibilitati a prestare l'attività lavorativa per il medesimo evento straordinario.

2. L'impossibilità di recarsi al lavoro, di cui al comma 1, deve essere collegata a un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso all'evento straordinario emergenziale, alla interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione ovvero alla inutilizzabilità dei mezzi di trasporto, ovvero alla inagibilità della abitazione di residenza o domicilio, alle condizioni di salute di familiari conviventi, ovvero ad ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro, tutti ricollegabili all'evento straordinario ed emergenziale. Tali condizioni devono essere adeguatamente documentate.

3. Ai lavoratori impossibilitati a prestare attività lavorativa, di cui al primo periodo del comma 1, l'integrazione al reddito è riconosciuta per le giornate di sospensione dell'attività lavorativa, nel limite massimo di novanta.

4. Ai lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro, di cui all'ultimo periodo del comma 1, l'integrazione al reddito è riconosciuta per le giornate di mancata prestazione dell'attività lavorativa, fino ad un massimo di quindici giornate.

5. Ai lavoratori agricoli, che alla data dell'evento straordinario emergenziale hanno un rapporto di lavoro attivo, è concessa l'integrazione al reddito di cui al comma 1 entro il limite massimo di novanta giornate. Per i restanti lavoratori agricoli, l'integrazione al reddito di cui al comma 1 è concessa per un periodo pari al numero di giornate lavorate nell'anno precedente, detratte le giornate lavorate nell'anno in corso, entro il limite massimo di novanta. Le integrazioni al reddito di cui al presente comma sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

6. I datori di lavoro che presentano domanda per le integrazioni al reddito disciplinate dal presente articolo, in conseguenza degli eventi alluvionali di cui al presente decreto, sono dispensati dall'osservanza degli obblighi di consultazione sindacale e dei limiti temporali previsti dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

7. Le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono incompatibili con tutti i trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, con il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, nonché con i trattamenti di cui all'articolo 21, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

8. I periodi di concessione dell'integrazione al reddito, in conseguenza degli eventi alluvionali che hanno colpito i Comuni di cui all'allegato 1 del presente decreto, non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in applicazione dell'articolo 12, comma 4, del medesimo decreto legislativo. In relazione alle integrazioni al reddito di cui al presente articolo non è dovuto il contributo addizionale di cui all'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

9. Le integrazioni al reddito di cui ai commi da 1 a 8 sono concesse nel limite di spesa di 620 milioni di euro per l'anno 2023 e le medesime sono erogate con pagamento diretto dell'Inps nel rispetto del predetto limite di spesa. L'INPS, che disciplina i termini e le modalità di presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici in esame.

10. Alle attività di cui al presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

11. Agli oneri derivanti dal comma 9, pari a 620 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:

a) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del trasferimento a carico dello Stato di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

c) quanto a 20 milioni per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

d) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

12. Qualora in sede di monitoraggio degli oneri di cui al comma 9 dovessero emergere minori esigenze finanziarie rispetto al complessivo limite di spesa ivi previsto, le risorse non utilizzate sono ridestinate, fino a 50 milioni di euro, alle finalità di cui al comma 11, lettera b), oltre tale misura alle finalità di cui al comma 11, lettera a), fino a concorrenza dell'importo ivi indicato, anche ove necessario mediante riassegnazione alla spesa previo versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

[2] **Art. 6 del d.lgs. n. 148/2015**  
**Contribuzione figurativa**

---

1. I periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per i quali è ammessa l'integrazione salariale sono riconosciuti utili ai fini del diritto e della misura alla pensione anticipata o di vecchiaia. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione globale cui è riferita l'integrazione salariale.

2. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa sono versate, a carico della gestione o fondo di competenza, al fondo pensionistico di appartenenza del lavoratore beneficiario.

**PERSONE CON MENO DI 36 ANNI AL 1° RAPPORTO INDETERMINATO  
(ANCHE CON LA TRASFORMAZIONE DEL CONTRATTO A TERMINE)  
ISTRUZIONI INPS DOPO L'AUTORIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA ALL'ESONERO  
TRIENNALE PER LE ASSUNZIONI DA LUGLIO 2022 AL 31 DICEMBRE 2023**

L'art. 1, c. 10, della **l. n. 178/2020** (di seguito, legge di Bilancio 2021 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 1/2021) prevede un **esonero contributivo pari al 100 per cento della contribuzione datoriale complessivamente dovuta, fruibile per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato**, effettuate **nel biennio 2021-2022**, di soggetti che, alla data dell'evento incentivato, **non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano mai stati titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato** con il medesimo o con altro datore di lavoro. L'esonero così previsto è riconosciuto, nel **limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui**, per la durata di **trentasei mesi** - innalzata a quarantotto mesi, laddove l'evento incentivato sia realizzato in una regione del Mezzogiorno. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (INPS: circolare n. 56 del 12 aprile 2021 e messaggio n. 3389 del 7 ottobre 2021 -CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 16 e 37 del 2021).

La **l. n. 197/2022** (di seguito, legge di Bilancio 2023 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 1/ 2023, pag. 87), all'art. 1, c. 297, ha previsto che: *“Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, le disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche alle **nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023**. Per le assunzioni di cui al primo periodo, il limite massimo di importo di 6.000 euro annui di cui al comma 10 dell'articolo 1 della predetta legge n. 178 del 2020 è elevato a **8.000 euro**”*.

In sostanza, l'art. 1, c. 297, della l. n. 197/2022 ha esteso l'esonero disciplinato dalla legge di Bilancio 2021 alle **assunzioni e alle trasformazioni a tempo indeterminato effettuate da gennaio a dicembre 2023, e previsto l'innalzamento (da 6.000) a 8.000 euro annui del limite massimo di importo concedibile**.

Come chiarito dall'art. 1, c. 299, della legge di Bilancio 2023, l'efficacia della previsione di cui al citato c. 297 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La Commissione europea, con la decisione C(2021) 6827 *final* del 16 settembre 2021, ha autorizzato la concedibilità della misura di cui all'art. 1, commi 10 e seguenti, della legge di Bilancio 2021 per tutte le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 2021, mentre con la successiva decisione C(2022) 171 *final* dell'11 gennaio 2022 l'organismo comunitario ha prorogato il riconoscimento della predetta agevolazione con riferimento alle assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate fino al 30 giugno 2022.

La misura agevolativa è stata autorizzata ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 *final* del 19 marzo 2020, e successive modificazioni, recante

“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. *Temporary Framework*), nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione.

Considerata la cessazione degli effetti della disciplina del *Temporary Framework* al 30 giugno 2022, al fine di consentire la piena operatività della misura agevolativa anche oltre il suddetto limite temporale, in data 15 marzo 2023, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione europea la misura di cui all’art. 1, commi 10 e seguenti, della legge di Bilancio 2021, come prorogata dall’art. 1, c. 297, della legge di Bilancio 2023, subordinando la stessa al rispetto delle condizioni di cui alla Comunicazione C(2023) 1711 final del 9 marzo 2023, recante “Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” (c.d. *Temporary Crisis and Transition Framework* o TCTF) e agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

L’esigenza di garantire la piena operatività della misura trova la sua ragione fondante nella necessità di promuovere e preservare l’occupazione giovanile stabile, come espressamente previsto dall’art. 1, c. 297, della legge di Bilancio 2023. Esigenza che si è ulteriormente rafforzata a causa della crisi Ucraina e dei maggiori costi strutturali che ne sono derivati nell’approvvigionamento energetico, sia nell’industria che nei servizi, e di trasporto, per i datori di lavoro privati.

Al riguardo, si evidenzia che la Commissione europea, con la **decisione C(2023) 4061 final del 19 giugno 2023**, ha autorizzato la concedibilità degli esoneri in oggetto per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dall’1 luglio 2022 ed entro il 31 dicembre 2023.

Di conseguenza l’INPS, con la circolare n. 57 del 22 giugno 2023, ha diramato quanto segue per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alle predette misure di esonero contributivo.

### **DATORI DI LAVORO CHE POSSONO ACCEDERE AI BENEFICI**

Gli esoneri in oggetto:

- 1) sono riconosciuti, per il periodo **dall’1 luglio 2022 al 31 dicembre 2023**, in favore di tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo <sup>[1]</sup>;
- 2) non si applicano, quindi, nei confronti della pubblica Amministrazione, individuabile assumendo a riferimento la nozione e l’elencazione recate dall’art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 165/2001;
- 3) tenuto conto che sono concessi nel rispetto delle condizioni previste dal *Temporary Crisis and Transition Framework*, **non** trovano applicazione nei confronti delle imprese:
  - operanti nel settore finanziario <sup>[2]</sup> e nel settore domestico;
  - soggette a sanzioni adottate dall’Unione europea, tra cui, ma non solo:
    - a. persone, entità o organismi specificamente indicati negli atti giuridici che impongono tali sanzioni;

- b. imprese possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea; oppure
- c. imprese che operano nel settore industriale oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea in quanto l'aiuto potrebbe pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni in questione.

### **RAPPORTI DI LAVORO INCENTIVATI**

Gli incentivi in oggetto spettano per le **nuove assunzioni a tempo indeterminato** e per le **trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato**, effettuate **dall'1 luglio 2022 al 31 dicembre 2023**, di soggetti che, alla data dell'evento incentivato, **non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro**. Il requisito anagrafico si intende rispettato qualora il lavoratore, alla data dell'assunzione/trasformazione, abbia un'età inferiore o uguale a 35 anni e 364 giorni.

Gli esoneri in oggetto mutuano parte della disciplina generale da quella prevista per **l'esonero strutturale giovanile di cui** all'art. 1, commi da 100 a 108 e da 113 a 114, della **I. n. 205/2017** (di seguito, anche legge di Bilancio 2018 - *CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 1/2018, N.d.R.*), **pari al 50% dei contributi datoriali nel limite massimo di 3.000 euro annui**. Tale ultimo esonero, **considerata la sua natura autonoma, resta liberamente fruibile in alternativa a quello temporaneamente introdotto dalla legge di Bilancio 2021 e dalla legge di Bilancio 2023**. Al riguardo, va altresì considerato che l'esonero strutturale giovanile non è subordinato al rispetto delle condizioni previste per l'applicazione dal Quadro Temporaneo degli aiuti di Stato, essendo una misura generalizzata e la cui disciplina non è sussumibile tra quelle previste dall'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (aiuti concessi dallo Stato ovvero mediante risorse statali).

L'esonero per l'assunzione di giovani di cui alla legge di Bilancio 2018, in particolare, trova applicazione per le assunzioni di lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al d.lgs. n. 23/2015 (*CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 5/2015, N.d.R.*), il cui campo di applicazione è limitato alle assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato riguardanti lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri. Pertanto, **non rientra nell'ambito di applicazione degli esoneri in oggetto il rapporto di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale**.

Per la medesima ragione, **sono esclusi dai benefici**, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 1, c. 114, della I. n. 205/2017, **i rapporti di apprendistato** e i contratti di lavoro domestico, in relazione ai quali il quadro normativo vigente già prevede l'applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.

Inoltre, considerata la *ratio* sottesa alle agevolazioni in trattazione, consistente nella volontà di incentivare l'occupazione giovanile stabile, **non rientra fra le tipologie incentivate l'assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata**, di cui agli artt. da 13 a 18 del d.lgs. n. 81/2015, ancorché stipulato a tempo indeterminato <sup>[3]</sup>.

Infine, in virtù della previsione di cui all'art. 1, c. 13, della legge di Bilancio 2021, gli esoneri in oggetto non si applicano alle **prosecuzioni di contratto al termine del periodo di apprendistato** e alle assunzioni di cui all'art. 1, commi 106 e 108, della legge di Bilancio 2018. Ne deriva che, per tali due diverse fattispecie (**mantenimento in servizio del lavoratore al termine del periodo di apprendistato e assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato riguardanti giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione**), trova applicazione il solo disposto di cui all'art. 1, commi 106 e 108, della legge di Bilancio 2018, per la cui specifica disciplina si rinvia a quanto già previsto con la circolare n. 40 del 2 marzo 2018 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 7/2018, N.d.R.).

Gli esoneri contributivi in oggetto sono, invece, applicabili in caso di *part-time*, secondo le indicazioni fornite al successivo paragrafo "*Assetto e misura degli incentivi*", nonché ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della l. n. 142/2001.

Considerata, inoltre, la sostanziale equiparazione, ai fini del diritto agli incentivi all'occupazione, dell'assunzione a scopo di somministrazione ai rapporti di lavoro subordinato, da ultimo affermata con il d.lgs. n. 150/2015, gli esoneri contributivi in argomento spettano anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l'utilizzatore nella forma a tempo determinato.

### **ASSETTO E MISURA DEGLI INCENTIVI**

L'incentivo previsto dalla **legge di Bilancio 2021**, valevole anche per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate **dall'1 luglio 2022 al 31 dicembre 2022**, e per la cui disciplina di dettaglio si rinvia alle indicazioni già fornite con la circolare n. 56/2021 e il messaggio n. 3389/2021 (CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 16 e 37 del 2021, N.d.R.), ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è pari all'esonero dal versamento del **100 per cento** dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a **6.000 euro annui**.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a **500 euro** (€ 6.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati/trasformati e risolti nel corso del mese, tale soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di **16,12 euro** (€ 500/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.

L'incentivo previsto dalla **legge di Bilancio 2023**, valevole per le sole assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate **dall'1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023**, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è pari all'esonero dal versamento del **100 per cento** dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a **8.000 euro annui**.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a **666,66 euro** (€ 8.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati/trasformati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di **21,50 euro** (€ 666,66/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell'agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Nella determinazione delle contribuzioni oggetto degli sgravi è necessario fare riferimento a quanto può essere effettivamente esonerabile. Si ricorda, in particolare, che **non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:**

- i premi e i contributi dovuti all'INAIL, come espressamente previsto dall'art. 1, c. 100, della l. n. 205/2017;
- il contributo, ove dovuto, al "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile" di cui all'art. 1, c. 755, della l. n. 296/2006, per effetto dell'esclusione dall'applicazione degli sgravi contributivi operata dall'art. 1, c. 756, ultimo periodo, della medesima legge;
- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli artt. 26, 27 e 29 del d.lgs. n. 148/2015, per effetto dell'esclusione dall'applicazione degli sgravi contributivi prevista dall'art. 33, c. 4, del medesimo decreto legislativo, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, di cui all'art. 40 del d.lgs. n. 148/2015, nonché il contributo al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, previsto dal decreto interministeriale n. 95269/2016, adottato ai sensi dell'art. 40, c. 9, del d.lgs. n. 148/2015;
- il contributo previsto dall'art. 25, quarto comma, della l. n. 845/1978, in misura pari allo 0,30 per cento della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall'art. 118 della l. n. 388/2000.

Vanno, inoltre, escluse dall'applicazione degli esoneri in commento le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento. Pertanto, come già chiarito con riferimento ad altri esoneri contributivi, si precisa che non sono oggetto di agevolazione le seguenti forme di contribuzione:

- il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui al d.l. n. 103/1991, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 166/1991;
- il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all'art. 1, commi 8 e 14, del d.lgs. n. 182/1997;
- il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti, di cui all'art. 1, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 166/1997.

Si precisa, inoltre, che, trattandosi di una contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, il contributo aggiuntivo IVS, previsto dall'art. 3, quindicesimo comma, della l. n. 297/1982, destinato al finanziamento dell'incremento delle aliquote contributive del Fondo

pensioni dei lavoratori dipendenti in misura pari allo 0,50 per cento della retribuzione imponibile, è soggetto all'applicazione degli esoneri contributivi. Al riguardo, si sottolinea che il successivo comma 16 del citato art. 3 prevede, contestualmente, l'abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto in misura pari al predetto incremento contributivo. Pertanto, una volta applicato l'esonero dal versamento del contributo aggiuntivo IVS, il datore di lavoro non dovrà operare l'abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto ovvero dovrà effettuare detto abbattimento in misura pari alla quota del predetto contributo esclusa, per effetto dell'applicazione del massimale annuo (6.000 euro nel caso dell'esonero di cui alla legge di Bilancio 2021 o 8.000 euro nel caso dell'esonero di cui alla legge di Bilancio 2023) dalla fruizione degli esoneri contributivi.

Poiché, inoltre, gli esoneri contributivi in oggetto operano sulla contribuzione effettivamente dovuta, in caso di applicazione delle misure compensative di cui all'art. 10, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 252/2005 - relative alla destinazione del trattamento di fine rapporto ai fondi pensione e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del c.c. - gli esoneri sono calcolati sulla contribuzione previdenziale dovuta, al netto delle riduzioni che scaturiscono dall'applicazione delle predette misure compensative.

Si fa infine presente che, nei casi di trasformazione di rapporti a termine ovvero di stabilizzazione dei medesimi entro sei mesi dalla relativa scadenza, trova applicazione la previsione di cui all'art. 2, c. 30, della l. n. 92/2012 (API INDUSTRIA NOTIZIE n. 14/2012, pag. 59, N.d.R.), riguardante la restituzione al datore di lavoro del contributo addizionale dell'1,40 per cento prevista per i contratti a tempo determinato.

Con riferimento alla durata del periodo di fruizione delle agevolazioni, si chiarisce che, ai sensi dell'art. 1, c. 10, della legge di Bilancio 2021, richiamato dall'art. 1, c. 297, della legge di Bilancio 2023, **gli esoneri in oggetto spettano per un periodo massimo di trentasei mesi a partire dalla data dell'evento incentivato.**

Inoltre, come espressamente stabilito dal comma 11 dell'art. 1 della legge di Bilancio 2021, applicabile *per relationem* anche all'esonero previsto dalla legge di Bilancio 2023, gli esoneri in oggetto spettano per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni o trasformazioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Infine, **il periodo di fruizione degli incentivi può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità**, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.

#### **CONDIZIONI DI SPETTANZA DEGLI INCENTIVI**

**Il diritto alla fruizione degli esoneri in oggetto è subordinato al rispetto:** (i) dei principi generali in materia di incentivi all'assunzione, disciplinati dall'art. 31 del d.lgs. n. 150/2015 e sotto indicati; (ii) delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione

obbligatoria dei lavoratori; (iii) dei presupposti specificamente previsti dall'esonero di cui alla legge di Bilancio 2021, in quanto richiamato dall'esonero di cui alla legge di Bilancio 2023.

### **Condizioni generali**

Per quanto riguarda i principi generali di fruizione degli incentivi stabiliti dall'art. 31 del d.lgs. n. 150 del 2015, gli esoneri contributivi di cui si tratta non spettano ove ricorra una delle seguenti condizioni:

- 1) l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto - entro sei mesi dalla cessazione del rapporto (tre mesi per i rapporti stagionali) - la propria volontà di essere riassunto (art. 31, c. 1, lettera b). Tale condizione vale anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Circa le modalità di esercizio del suddetto diritto di precedenza, si rinvia a quanto stabilito, da ultimo, nella risposta a interpello n. 7/2016 del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, secondo la quale, in mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge, il datore di lavoro può legittimamente procedere alla assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere;
- 2) presso il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione (art. 31, c. 1, lettera c). Inoltre, si ribadisce quanto già previsto dal medesimo art. 31, nella parte in cui dispone, al comma 1, lettera e), che, con riferimento al contratto di somministrazione, i benefici economici legati all'assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all'utilizzatore e, al comma 3, che l'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l'instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione produce la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la data di decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

Fra i principi di carattere generale che regolano, in una visione di sistema, il diritto alla fruizione degli incentivi, si ricorda quanto ribadito dall'art. 31, c. 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo, in base al quale gli incentivi all'occupazione non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione. La predetta condizione ostativa è preordinata ad assicurare il corretto utilizzo delle risorse che finanziano gli incentivi all'assunzione nel presupposto fondamentale che gli incentivi medesimi siano esclusivamente finalizzati a creare "nuova occupazione". Con riferimento agli esoneri in trattazione, si rinvia a quanto illustrato con le circolari n. 40/2018 e n. 56/2021 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 7/2018 e n. 16/2021, N.d.R.), in riferimento all'esonero contributivo di cui all'art. 1, commi da 100 a 108 e da 113 a 114, della legge

di Bilancio 2018. Nello specifico, nonostante l'espresso richiamo effettuato dall'art. 1, c. 104, della legge di Bilancio 2018, e dall'art. 1, c. 12, della legge di Bilancio 2021, al rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi, **la portata dell'agevolazione ha natura speciale e, in quanto tale, prevale sulle previsioni dell'art. 31, c. 1, lett. a), del d.lgs. n. 150/2015.** Pertanto, **per le assunzioni e le trasformazioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, operate nel rispetto delle complessive condizioni legittimanti illustrate nell'ambito di questa circolare n. 57/2023, si può fruire degli esoneri contributivi in oggetto a prescindere dalla circostanza che le medesime assunzioni costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro.**

Inoltre, si fa presente che, per gli esoneri in trattazione, non trova applicazione il disposto di cui all'art. 31, c. 1, lettera d), del d.lgs. n. 150/2015, secondo il quale l'incentivo non spetta qualora l'assunzione riguardi lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presenta elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento. Tale previsione deve essere ricondotta alla finalità di contrastare comportamenti volti esclusivamente a reiterare la fruizione di agevolazioni in capo allo stesso gruppo di imprese. Nel caso degli esoneri in trattazione, tale finalità deve considerarsi assorbita da quanto previsto dall'art. 1, c. 103, della l. n. 205/2017, con riferimento all'esonero strutturale ivi disciplinato, in base al quale: *“nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l'esonero di cui al comma 100, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni”*. Pertanto, **anche nelle ipotesi di licenziamenti e successive assunzioni dello stesso lavoratore in capo a datori di lavoro collegati, il beneficio riconoscibile è solo quello eventualmente residuo.**

Per le suesposte motivazioni, anche il principio del cumulo delle agevolazioni enunciato dal comma 2 del medesimo art. 31 del d.lgs. n. 150/2015 - secondo il quale, ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato - deve considerarsi assorbito dal disposto del comma 103 dell'art. 1 della legge di Bilancio 2018, valevole, per estensione, anche in riferimento agli esoneri contributivi di cui all'art. 1, commi da 10 a 15, della legge di Bilancio 2021, e all'art. 1, c. 297, della legge di Bilancio 2023.

#### **Norme fondamentali in materia di condizione di lavoro e di assicurazione sociale obbligatoria**

La fruizione degli esoneri contributivi in commento è subordinata al rispetto, da parte del datore di lavoro che assume, delle condizioni fissate dall'art. 1, commi 1175 e 1176, della l. n. 296/2006 (API INDUSTRIA NOTIZIE n. 5/2007, N.d.R.), di seguito elencate:

- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;

- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

### **Condizioni specifiche**

In relazione ai vincoli specificamente previsti dalla legge di Bilancio 2021, valevoli anche per l'esonero di cui alla legge di Bilancio 2023, in virtù del richiamo normativo a essa operato dall'art. 1, c. 297, della medesima legge n. 197/2022, il diritto alla legittima fruizione dell'agevolazione in trattazione è subordinato alla sussistenza, alla data dell'assunzione, delle seguenti condizioni:

1. il lavoratore, alla data della nuova assunzione, non deve avere compiuto trentasei anni. Di conseguenza, possono accedere agli esoneri contributivi in trattazione i datori di lavoro che assumano giovani con un'età massima di trentacinque anni e 364 giorni. Analoghi limiti anagrafici valgono nelle ipotesi di trasformazione di rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato;
2. il lavoratore, nel corso della sua vita lavorativa, non deve essere stato occupato, presso il medesimo o qualsiasi altro datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato [4]. Al riguardo, si precisa che, come previsto dal comma 101 della legge di Bilancio 2018, i periodi di apprendistato, svolti in precedenza, non sono ostativi al riconoscimento dell'agevolazione. Similari considerazioni valgono nel caso in cui il lavoratore abbia avuto uno o più rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato. Analogamente, in considerazione della circostanza che gli esoneri non possono trovare applicazione per i rapporti di lavoro domestico, la sussistenza di un rapporto di lavoro di tale genere (lavoro domestico a tempo indeterminato) in capo al lavoratore da assumere - anche in considerazione della specialità della disciplina - non influisce sulla possibilità di riconoscere legittimamente le agevolazioni. Diversamente, devono considerarsi ostantive al riconoscimento degli esoneri le situazioni in cui il lavoratore abbia avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione. Considerata la formulazione testuale della norma, non si ha diritto alla fruizione degli esoneri anche laddove il precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato si sia risolto per mancato superamento del periodo di prova o per dimissioni del lavoratore. In proposito, si ricorda come l'istituto del periodo di prova abbia lo scopo di consentire al lavoratore di valutare l'esperienza lavorativa offerta e al datore di lavoro di rilevare l'adeguatezza delle competenze e delle effettive capacità del prestatore rispetto alle specifiche esigenze produttive. Ciononostante, il rapporto di lavoro, pur sottoposto a una condizione - il superamento del periodo di prova - deve essere considerato a tempo indeterminato sin dall'origine;
3. i datori di lavoro non devono avere proceduto, nei sei mesi precedenti l'assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi, ai sensi della l. n. 223/1991, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva;
4. i datori di lavoro non devono procedere, nei nove mesi successivi all'assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge n. 223/1991, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

Con specifico riferimento ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, si rappresenta che non sono ostativi al riconoscimento degli esoneri gli eventuali licenziamenti effettuati per sopravvenuta inidoneità assoluta al lavoro e per superamento del periodo di comporta, in quanto trattasi di fattispecie *sui generis*, in cui assume rilevanza preponderante l'oggettiva impossibilità di reimpiegare il lavoratore cessato dal rapporto.

### **CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO AGLI INCENTIVI. CASI PARTICOLARI**

Come sopra chiarito, la fruizione degli esoneri in oggetto può essere riconosciuta per l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di lavoratori che non siano mai risultati occupati in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il medesimo o altro datore di lavoro (art. 1, c. 101, l. n. 205/2017).

In forza della predetta previsione si forniscono i seguenti chiarimenti in ordine a situazioni caratterizzate da particolari condizioni di specificità:

1. con riferimento ai rapporti di lavoro part-time a tempo indeterminato, gli esoneri spettano anche nei casi in cui il lavoratore sia assunto da due diversi datori di lavoro, in relazione ad ambedue i rapporti, purché la data di decorrenza di tali rapporti di lavoro sia la medesima. In caso di assunzioni con date differite, il datore di lavoro che assume successivamente perderebbe, infatti, il requisito legittimante l'ammissione all'agevolazione in oggetto, consistente nell'assenza di un precedente rapporto a tempo indeterminato;
2. nelle ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato, di cui all'art. 1406 c.c., con passaggio del dipendente al cessionario, la fruizione del beneficio, già riconosciuto al datore di lavoro cedente, può essere trasferita al subentrante per il periodo residuo non goduto, in quanto in tale caso si verifica la sola modificazione soggettiva del rapporto già in atto che prosegue con il datore di lavoro cessionario;
3. analogamente, la fruizione degli esoneri è trasferibile nei confronti del cessionario per il periodo residuo non goduto dal cedente in virtù di quanto disposto dall'art. 2112 c.c., secondo il quale, in caso di trasferimento di azienda, il rapporto di lavoro prosegue con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano;
4. come già previsto per l'esonero triennale disciplinato dalla legge n. 190/2014 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 1/2015, N.d.R.), l'interpello del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 2/2016 ha precisato che l'esonero di cui alla l. n. 205/2017 - e di conseguenza, anche quelli in trattazione - non può essere riconosciuto nell'ipotesi in cui, a seguito di accertamento ispettivo, il rapporto di lavoro autonomo, con o senza partita IVA, nonché quello parasubordinato, vengano riqualificati come rapporti di lavoro subordinati a tempo indeterminato.

Nel ribadire che, fermi gli altri requisiti di legge, la condizione legittimante la fruizione degli esoneri in commento è che il lavoratore non sia mai stato titolare di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si evidenzia che non impedisce l'accesso agli incentivi il pregresso svolgimento di prestazioni lavorative in forme giuridiche e contrattuali diverse da quella del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, quali, a titolo esemplificativo, il rapporto di lavoro a termine, lo svolgimento di attività di natura professionale in forma autonoma, ecc.

Si precisa, al riguardo, che il requisito dell'assenza di rapporti a tempo indeterminato in capo al lavoratore deve essere rispettato solo al momento della PRIMA assunzione incentivata. Infatti, come espressamente previsto dall'art. 1, c. 103, della legge di Bilancio 2018, se il lavoratore, per il quale è stato già fruito l'esonero in trattazione, viene riassunto, per il nuovo rapporto si può fruire dell'agevolazione per i mesi residui spettanti e ciò indipendentemente dalla titolarità, in capo al medesimo lavoratore, di un precedente rapporto a tempo indeterminato e indipendentemente dall'età del lavoratore alla data della nuova assunzione.

Sul punto, si fa presente che, ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero in capo al nuovo datore di lavoro, l'eventuale revoca del beneficio per licenziamenti effettuati entro nove mesi dall'inizio del precedente rapporto agevolato, riguardanti il lavoratore assunto con l'esonero o un altro lavoratore impiegato nella stessa unità produttiva e inquadrato con la stessa qualifica, non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore. Pertanto, nelle ipotesi in cui l'agevolazione venga revocata a causa dei suddetti licenziamenti, il precedente periodo di fruizione deve essere, comunque, computato per il calcolo del periodo residuo spettante.

Inoltre, con specifico riferimento alla possibilità di riconoscere l'agevolazione per il periodo residuo nelle ipotesi di successiva riassunzione del medesimo lavoratore, si ribadisce che l'esonero di cui alla legge di Bilancio 2023 può trovare applicazione per le sole assunzioni effettuate dall'1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Pertanto, qualora un lavoratore sia stato assunto nel corso di detto intervallo temporale e il datore di lavoro abbia iniziato a fruire dell'agevolazione in trattazione, nelle ipotesi di cessazione anticipata del rapporto di lavoro e di successiva riassunzione da parte dello stesso o di altro datore di lavoro si potrà procedere al riconoscimento dell'agevolazione residua per un ammontare pari al 100 per cento dei contributi datoriali, solo se anche il successivo rapporto sia instaurato nella medesima finestra temporale (1 gennaio 2023 - 31 dicembre 2023). Diversamente, qualora il successivo rapporto venga instaurato in data successiva al 31 dicembre 2023, nell'eventuale periodo residuo il datore di lavoro vedrà riconosciuto l'esonero previsto dalla legge n. 205/2017, pari al 50 per cento dei complessivi contributi datoriali dovuti, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua. Analoghe considerazioni circa il termine di operatività della misura valgono anche per l'eventuale riconoscimento dell'esonero previsto dalla legge di Bilancio 2021.

Con riferimento al prolungamento temporale dell'agevolazione nel caso in cui l'assunzione venga effettuata nelle regioni del Mezzogiorno, si precisa, infine, che la *ratio* sottesa al riconoscimento di una maggiore durata degli esoneri, consistente nella volontà di fornire un ulteriore incentivo alle assunzioni nelle zone svantaggiate in cui il tasso di disoccupazione risulta più elevato, implica che gli esoneri spettino per un massimo di 48 mesi a condizione che il luogo di lavoro permanga nelle Regioni previste.

### **COMPATIBILITÀ CON LA NORMATIVA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO**

L'efficacia degli esoneri in oggetto è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Pertanto, come sopra già anticipato, con specifico riferimento all'applicazione delle misure in trattazione per le assunzioni/trasformazioni effettuate nel periodo compreso tra l'1 luglio 2022 e il 31 dicembre 2023, la Commissione europea, con la citata decisione C(2023) 4061 final del 19 giugno 2023, ha autorizzato la fruizione della stessa nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 2.1 del Temporary Crisis and Transition Framework.

Al riguardo, si precisa che, in base alla sezione 2.1, "Aiuti di importo limitato", del citato *Temporary Crisis and Transition Framework*, la Commissione considera aiuti di Stato compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:

- siano di importo non superiore a 2 milioni di euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere), ovvero non superiore a 300.000 euro per impresa attiva nei settori della pesca e dell'acquacoltura e a 250.000 euro nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
- siano concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2023;
- l'aiuto sia concesso a imprese colpite dalla crisi.

Con specifico riferimento ai suddetti massimali, si precisa che, se un datore di lavoro opera in più settori per i quali si applicano massimali diversi, per ciascuna di tali attività dovrà essere rispettato il relativo massimale di riferimento e non potrà, comunque, mai essere superato l'importo massimo complessivo di 2 milioni di euro per datore di lavoro.

Per quanto riguarda la sussistenza del requisito dello stato di crisi dell'impresa, è necessario che le imprese destinatarie siano state colpite direttamente o indirettamente dalla crisi attuale, ingenerata dall'aggressione russa all'Ucraina.

Pertanto, si precisa ulteriormente che, ai fini della legittima fruizione degli aiuti, questi ultimi non devono necessariamente essere ricollegati a un aumento dei prezzi dell'energia in quanto la crisi e le misure restrittive nei confronti della Russia hanno determinato a vario titolo ripercussioni negative sull'economia nazionale nel suo complesso, ad esempio provocando una perturbazione delle catene di approvvigionamento fisiche e creando notevoli incertezze economiche.

Di conseguenza, in conformità a quanto previsto nella sezione 1.4. "Misure di aiuto di Stato adeguate", punto 41, del *Temporary Crisis and Transition Framework*, gli aiuti in trattazione possono essere concessi anche alle imprese in difficoltà, diversamente dalla disciplina prevista nel *Temporary Framework*, che escludeva espressamente dal proprio ambito di applicazione le imprese che già versassero in una condizione di difficoltà.

Inoltre, rilevato che gli aiuti in trattazione sono riconosciuti in conformità a quanto disposto dal *Temporary Crisis and Transition Framework*, trova applicazione la previsione normativa di cui all'art. 53, c. 1-quater, del d.l. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020 <sup>[5]</sup> (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 27/2020, N.d.R.), secondo la quale i soggetti beneficiari di agevolazioni di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea e per i quali non sarebbe possibile richiedere la concessione di nuovi aiuti in assenza della restituzione dei primi (c.d. clausola *Deggendorf*), accedono agli aiuti previsti da atti

legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della Comunicazione della Commissione europea C(2022) 1890 *final* del 23 marzo 2022, recante “*Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina*”, e successive modificazioni, al netto dell’importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell’erogazione.

Infine, si conferma che l’esonero in trattazione non può trovare applicazione in relazione ai settori del lavoro domestico e del settore finanziario <sup>[6]</sup>.

In considerazione della natura delle agevolazioni in trattazione quali aiuti di Stato, si rammenta che l’INPS provvederà a registrare le misure nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato o nei registri SIAN e SIPA per gli aiuti rispettivamente del settore agricolo e della pesca e dell’acquacoltura. Con specifico riferimento alle assunzioni a scopo di somministrazione, si precisa che l’agevolazione verrà registrata nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato e l’onere di non superare il massimale previsto sarà a carico dell’agenzia di somministrazione.

### **COORDINAMENTO CON ALTRI INCENTIVI**

Gli esoneri contributivi in trattazione **non** sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente in relazione alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi (1 luglio 2022-31 dicembre 2023), in analogia a quanto previsto per l’esonero strutturale per l’occupazione giovanile di cui alla legge di Bilancio 2018 (art. 1, c. 114, della l. n. 205/2017).

Pertanto, prendendo a riferimento le forme di incentivo all’assunzione maggiormente diffuse fruibili in relazione alle nuove assunzioni, gli esoneri contributivi in oggetto non sono cumulabili con l’incentivo per l’assunzione di **donne** prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni, di cui all’art. 4, commi da 8 a 11, della l. n. 92/2012, all’art. 1, c. 16, della legge di Bilancio 2021, nonché all’art. 1, c. 298, della legge di Bilancio 2023 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 1/2023, pag. 87, N.d.R.). In proposito, si conferma che è possibile fruire prima dell’incentivo previsto dalla l. n. 92/2012, dall’art. 1, c. 16, della legge di Bilancio 2021 o dall’art. 1, c. 298, della legge di Bilancio 2023, per un rapporto di lavoro a tempo determinato, e poi dell’esonero giovani per la trasformazione a tempo indeterminato.

Analogamente, considerata l’entità delle misure di esonero, le stesse non risultano cumulabili con l’incentivo all’assunzione dei lavoratori disabili di cui all’art. 13 della l. n. 68/1999, come modificato dall’art. 10 del d.lgs. n. 151/2015 (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 19/2015, N.d.R.), né con l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NASpl di cui all’art. 2, c. 10-bis, della l. n. 92/2012, pari, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 24, c. 3, del d.lgs. n. 150/2015, al 20 per cento dell’indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto per la durata residua del trattamento.

Sempre con riferimento all'eventuale compatibilità degli esoneri in oggetto con altri regimi agevolati, si fa presente che, nelle ipotesi in cui i **lavoratori assunti vengano occupati in Paesi extra UE non convenzionati**, in considerazione della disciplina speciale della l. n. 398/1987, recante *“Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS”*, con la quale si prevede una contribuzione previdenziale speciale, con l'applicazione di retribuzioni convenzionali, gli esoneri in trattazione non possono trovare applicazione (cfr. la circolare n. 236/1994, nella quale, con riferimento alle agevolazioni previste per le assunzioni dei lavoratori in mobilità si era già esclusa la possibilità di concedere i benefici contributivi per i lavoratori operanti in Paesi extra-comunitari assicurati in base al d.l. n. 317/1987, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 398/1987, data la specialità dell'impianto normativo della predetta legge). In forza della previsione secondo cui gli esoneri non sono cumulabili con *“altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente limitatamente al periodo di applicazione degli stessi”*, si fa, inoltre, presente che le agevolazioni non sono cumulabili con la riduzione contributiva fissata per i datori di lavoro agricoli che occupano personale nei territori montani o nelle singole zone svantaggiate, né con le riduzioni contributive previste per il settore edilizia.

Inoltre, si precisa che, per il periodo di applicazione delle misure in trattazione, non è possibile godere, per i medesimi lavoratori, della c.d. Decontribuzione Sud, disciplinata, da ultimo, dall'art. 1, commi da 161 a 168, della legge di Bilancio 2021.

L'esonero di cui alla legge di Bilancio 2023 è altresì cumulabile con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore, quale, p. es., l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, previsto, in via eccezionale, per i periodi di paga dall'1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, dall'art. 1, c. 281, della medesima legge di Bilancio 2023 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 1/2023, pag. 86, N.d.R.) e modificato dall'art. 39 del d.l. n. 48/2023 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 18/2023, pagine 31 e 32, N.d.R.).

#### **MODALITÀ DI ESPOSIZIONE DEI DATI RELATIVI ALLA FRUIZIONE DEGLI ESONERI NELLA SEZIONE <POSCONTRIBUTIVA> DEL FLUSSO UNIEMENS**

Con riferimento alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra l'1 luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, restano ferme le indicazioni per la fruizione dell'esonero di cui alla legge di Bilancio 2021, già fornite con il messaggio n. 3389/2021 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 37/2021, N.d.R.), a cui si fa rinvio.

Si fa presente che la valorizzazione dell'elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi dal mese di luglio 2022 e fino al mese di dicembre 2022, può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023 e ottobre 2023.

I dati esposti nell'Uniemens, come specificati nel messaggio n. 3389/2021 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 37/2021, N.d.R.), saranno poi riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE”

ricostruito dalle procedure con il codice in uso “**L545**”, avente il significato di “Arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato art. 1, comma 10, legge n.178/2020”, e “**L547**”, avente il significato di “Arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 11, legge n.178/2020”.

Diversamente, i datori di lavoro che intendono fruire dell’esonero previsto dall’art. 1, c. 297, della legge di Bilancio 2023, per le assunzioni di giovani a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere **dall’1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023**, devono continuare a esporre i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio di cui alla legge di Bilancio 2023 dal periodo di competenza successivo alla pubblicazione di questa circolare n. 57/2023, devono essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

- nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore “**EG36**”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato dall’articolo 1, comma 297, della legge n. 197/2022”;
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserita la data di assunzione a tempo indeterminato o la data di trasformazione nel formato - AAAA-MM-GG.

Si fa presente che, nel caso in cui nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> viene indicata la data di assunzione/trasformazione, deve essere esposto l’attributo “**TipoIdentMotivoUtilizzo**” con valore “DATA”.

Nel caso delle agenzie di somministrazione relativamente alla posizione per i lavoratori assunti per essere impegnati presso l’impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal C.S.C. 7.07.08 e dal C.A. 9A), oltre all’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la data di assunzione/trasformazione e al relativo attributo “**TipoIdentMotivoUtilizzo**”, deve essere esposto un ulteriore <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la matricola aziendale o il codice fiscale e il relativo attributo < TipoIdentMotivoUtilizzo > con valore “**MATRICOLA\_AZIENDA**” oppure “**CF\_PERS\_FIS**” o “**CF\_PERS\_GIU**”;

- nell’ elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

I dati esposti nell’Uniemens, come sopra specificati, saranno poi riportati, a cura dell’INPS, nel DM2013 “**VIRTUALE**” ricostruito dalle procedure come segue:

- con il codice “**L574**”, avente il significato di “Conguaglio Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato dall’articolo 1, comma 297, della legge n. 197/2022 -36 mesi-”;

- con il codice “**L573**”, avente il significato di “Arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato dall’articolo 1, comma 297, della legge n. 197/2022 -36 mesi-”.

I datori di lavoro che intendono fruire dell’esonero previsto dall’art. 1, c. 297, della legge di Bilancio 2023, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dall’1 gennaio 2023 a 31 dicembre 2023, in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, devono continuare a esporre nel flusso Uniemens i lavoratori per i quali spetta l’esonero, valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio spettante dal periodo di competenza successivo alla pubblicazione di questa circolare n. 57/2023, devono essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

- nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore “**EG48**”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 11, comma 297, della legge n. 197/2022”;
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserita la data di assunzione a tempo indeterminato o la data di trasformazione nel formato AAAA-MM-GG.

Si fa presente che, nel caso in cui nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> viene indicata la data di assunzione/trasformazione, deve essere esposto l’attributo “TipIdentMotivoUtilizzo” con valore “DATA”.

Nel caso delle agenzie di somministrazione relativamente alla posizione per i lavoratori assunti per essere impegnati presso l’impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal C.S.C. 7.07.08 e dal C.A. 9A), oltre all’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la data di assunzione/trasformazione e al relativo attributo “TipIdentMotivoUtilizzo”, deve essere esposto un ulteriore <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la matricola aziendale o il codice fiscale e il relativo attributo < TipIdentMotivoUtilizzo > con valore “MATRICOLA\_AZIENDA” oppure “CF\_PERS\_FIS” o “CF\_PERS\_GIU”;

- nell’ elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

I dati esposti nell’Uniemens, come sopra specificati, saranno poi riportati, a cura dell’INPS, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:

- con il codice “**L576**”, avente il significato di “Conguaglio Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato dall’articolo 1, comma 297, della legge n. 197/2022- 48 mesi-”;
- con il codice “**L575**”, avente il significato di “Arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato dall’articolo 1, comma 297, della legge n. 197/2022- 48 mesi-”.

Si sottolinea che la sezione “InfoAggcausaliContrib” va ripetuta per tutti i mesi di arretrato e che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2023 e fino al mese precedente l’esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza dei mesi di luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023 e ottobre 2023.

Nel caso in cui il datore di lavoro stia usufruendo dell’agevolazione al 50% di cui alla legge di Bilancio 2018 (c.d. incentivo GECO) e intenda accedere, in presenza degli specifici presupposti legittimanti, al nuovo esonero al 100%, deve procedere alla restituzione della prima agevolazione e applicare il nuovo esonero.

Ai fini della restituzione delle quote di esonero di cui alla legge di Bilancio 2018 (incentivo GECO), i datori di lavoro devono continuare a valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:

- nell’elemento <CausaleADebito>, il codice causale già in uso “**M472**”, avente il significato di “Restituzione esonero legge n. 205/2017 GECO”;
- nell’elemento <ImportoADebito>, l’importo da restituire.

Nel ribadire che gli esoneri in trattazione non risultano cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi, si evidenzia che, qualora i datori di lavoro abbiano fruito, per il medesimo lavoratore per il quale intendono accedere all’esonero giovanile, della Decontribuzione Sud, disciplinata, da ultimo, dall’art. 1, commi da 161 a 168, della legge di Bilancio 2021, devono preliminarmente procedere alla restituzione delle quote di Decontribuzione Sud già fruito.

Pertanto, ai fini della restituzione delle quote di Decontribuzione Sud, i datori di lavoro devono valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:

- nell’elemento <CausaleADebito> il codice causale già in uso “**M543**”, avente il significato di “Restituzione decontribuzione sud”;
- nell’elemento <ImportoADebito>, l’importo da restituire.

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

**DATORI DI LAVORO PRIVATI CON DIPENDENTI ISCRITTI ALLA GESTIONE PUBBLICA.  
MODALITÀ DI ESPOSIZIONE DEI DATI RELATIVI ALLA FRUIZIONE DEGLI ESONERI NELLA  
SEZIONE <LISTAPOSPA> DEL FLUSSO UNIEMENS**

Con riferimento alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra l’1 luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, restano ferme le indicazioni per la fruizione dell’esonero di cui alla legge di Bilancio 2021 già fornite con il messaggio n. 3389/2021 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 37/2021, N.d.R.), a cui si fa rinvio.

In particolare, per l'indicazione dell'esonero spettante non ancora dichiarato, si deve inviare per ciascuno dei mesi in cui se ne ha diritto, il quadro V1, Causale 5, avendo cura di compilare l'elemento <RecuperoSgravi> secondo le consuete modalità, utilizzando i Codici Recupero già indicati nel citato messaggio n. 3389/2021.

Tali denunce dovranno essere inviate esclusivamente con i flussi Uniemens-ListaPosPA di competenza di luglio 2023, agosto2023, settembre 2023 e ottobre 2023.

Diversamente i datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica che intendono fruire dell'esonero previsto dall'art. 1, c. 297, della legge Bilancio 2023, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dall'1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, devono compilare la sezione <ListaPosPA> valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della gestione pensionistica, indicando in quest'ultimo la contribuzione piena calcolata sull'imponibile pensionistico del mese.

Per esporre il beneficio spettante deve essere compilato, per ciascun mese oggetto dell'esonero, l'elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:

- nell'elemento <AnnoRif> deve essere inserito l'anno oggetto dell'esonero;
- nell'elemento <MeseRif> deve essere inserito il mese oggetto dell'esonero;
- nell'elemento <CodiceRecupero> deve essere inserito il valore "50", avente il significato di "Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato; Articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023)";
- nell'elemento <Importo> deve essere indicato l'importo del contributo oggetto dello sgravio.

La possibilità di esporre il beneficio relativo all'esonero di cui alla legge di Bilancio 2023 relativamente ai mesi pregressi da gennaio 2023 fino al mese precedente l'esposizione del corrente potrà essere effettuata esclusivamente nelle denunce dei mesi di luglio2023, agosto2023, settembre 2023 e ottobre 2023.

Nei casi di cessazione/sospensione dell'attività nei mesi in cui è possibile esporre il beneficio per i periodi pregressi, in assenza del quadro <Eo\_PeriodoNelMese>, gli elementi di cui sopra devono essere compilati all'interno dell'elemento V1, Causale 5, riferito a ciascuno dei mesi pregressi per il quale si ha diritto all'esonero.

Analoga procedura dovrà essere utilizzata nel caso in cui il datore di lavoro stia usufruendo dell'agevolazione al 50% di cui alla legge di Bilancio 2018 (c.d. incentivo GECO) e intenda accedere al nuovo esonero al 100%, inviando l'elemento V1, Causale 5, per ciascuno dei mesi pregressi sopra individuati, a sostituzione del quadro in cui è stato dichiarato l'elemento <RecuperoSgravi> con il diverso <CodiceRecupero>.

Per quanto attiene, invece, all'esonero previsto dall'art. 1, c. 297, della legge di Bilancio 2023, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dall'1 gennaio 2023 al 31

dicembre 2023 in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, i datori di lavoro che intendano fruirne devono compilare la sezione <ListaPosPA> valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della gestione pensionistica, e indicando in quest'ultimo la contribuzione piena calcolata sull'imponibile pensionistico del mese.

Per esporre il beneficio spettante deve essere compilato, per ciascun mese oggetto dell'esonero, l'elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:

- nell'elemento <AnnoRif> deve essere inserito l'anno oggetto dell'esonero;
- nell'elemento <MeseRif> deve essere inserito il mese oggetto dell'esonero;
- nell'elemento <CodiceRecupero> deve essere inserito il valore "51", avente il significato di "Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato Mezzogiorno; Articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023)";
- nell'elemento <Importo> deve essere indicato l'importo del contributo oggetto dello sgravio.

Anche in questo caso, la possibilità di esporre il beneficio come sopra descritto relativamente ai mesi pregressi da gennaio 2023 fino al mese precedente l'esposizione del corrente potrà essere effettuata esclusivamente nelle denunce dei mesi di luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023 e ottobre 2023.

Nei casi di cessazione/sospensione dell'attività nei mesi in cui è possibile esporre il beneficio per periodi pregressi, in assenza del quadro <Eo\_PeriodoNelMese>, gli elementi di cui sopra dovranno essere compilati all'interno dell'elemento V1, Causale 5, riferito a ciascuno dei mesi per il quale si ha diritto all'esonero.

Nel ribadire che gli esoneri in trattazione non risultano cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi, si evidenzia che, qualora i datori di lavoro abbiano fruito, per il medesimo lavoratore per il quale intendono accedere all'esonero giovanile di cui alla legge di Bilancio 2023, della Decontribuzione Sud di cui all'art. 1, commi da 161 a 168, della legge di Bilancio 2021, deve essere inviato l'elemento V1, Causale 5, per ciascuno dei mesi pregressi sopra individuati, a sostituzione del quadro in cui è stato dichiarato l'elemento <RecuperoSgravi> con il diverso <CodiceRecupero>.

Si ricorda che l'agevolazione riguarda esclusivamente la contribuzione dovuta ai fini pensionistici.

#### **DATORI DI LAVORO AGRICOLI. MODALITÀ DI ESPOSIZIONE DEI DATI RELATIVI ALLA FRUIZIONE DEGLI ESONERI NELLA SEZIONE <LISTAPOSAGRI> DEL FLUSSO UNIEMENS**

Con riferimento alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra l'1 luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, si rinvia alle indicazioni fornite con il messaggio n. 3389/2021, precisando che i datori di lavoro devono valorizzare, per i lavoratori interessati, i codici di agevolazione "E3" o "E4" (a seconda

dei casi), unitamente all'elemento <Retribuzione> con l'importo del recupero spettante riferito alla totalità dei periodi pregressi competenza 2022, esclusivamente nel flusso di competenza del mese di settembre 2023.

I datori di lavoro di manodopera agricola che intendono fruire dell'esonero previsto dall'art. 1, c. 297, della legge di Bilancio 2023, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dall'1 gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023 devono esporre i lavoratori agricoli per i quali spetta l'esonero valorizzando, oltre ai consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, gli elementi di seguito specificati:

- <CodiceRetribuzione> con il codice "Y";
- <CodAgio> con il codice agevolazione "U1", che assume il significato di "Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023)".

I datori di lavoro che intendono fruire dell'esonero previsto dalla legge di Bilancio 2023 in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, devono esporre i lavoratori agricoli per i quali spetta l'esonero valorizzando, oltre ai consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, gli elementi di seguito specificati:

- <CodiceRetribuzione> con il codice "Y";
- <CodAgio> con il codice agevolazione "U2", che assume il significato di "Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato Mezzogiorno articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023)".

Per il recupero dell'incentivo relativo ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2023 e fino al mese precedente l'esposizione del corrente) i datori di lavoro devono valorizzare, per i lavoratori interessati, esclusivamente nel flusso di competenza del mese di settembre 2023, gli ulteriori elementi, di seguito specificati.

Per dichiarare l'importo dell'esonero relativo a competenze pregresse, che spetta per i lavoratori indicati con il CodAgio "U1", devono essere valorizzati i seguenti elementi:

- <CodiceRetribuzione> con il codice "Y";
- <CodAgio> con il codice agevolazione "U3", che assume il significato di "Recupero arretrati 2023 U1 esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023)";
- <Retribuzione> con l'importo del recupero spettante, rispetto alla totalità dei periodi pregressi competenza 2023.

Per dichiarare l'importo dell'esonero relativo a competenze pregresse, che spetta per i lavoratori indicati con il CodAgio "U2", devono essere valorizzati i seguenti elementi:

- <CodiceRetribuzione> con il codice "Y";
- <CodAgio> con il codice agevolazione "U4", che assume il significato di "Recupero arretrati 2023 U2 esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato Mezzogiorno articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023)";

- <Retribuzione> con l'importo del recupero spettante, rispetto alla totalità dei periodi pregressi competenza 2023.

### **ISTRUZIONI CONTABILI**

#### **Omissis**

<sup>[1]</sup> Con riferimento all'individuazione dei datori di lavoro privati, cfr. la circolare n. 40/2018 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 7/2018, N.d.R.), relativa all'esonero contributivo previsto dalla legge n. 205/2017 per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani.

<sup>[2]</sup> Le imprese operanti nel settore finanziario escluse dall'esonero sono quelle che svolgono le attività indicate nella classificazione NACE alla sezione "K" - *Financial and insurance activities*. Si evidenzia che la sezione "K" della NACE, con le relative divisioni (codice a 2 cifre), gruppi (codice a 3 cifre) e classi (codice a 4 cifre), corrisponde a quella dell'Ateco2007. Tutti i codici Ateco (a 6 cifre), rientranti nelle divisioni 64, 65 e 66, fanno parte della sezione "K" della classificazione Ateco2007.

<sup>[3]</sup> Al riguardo, si osserva come il lavoro intermittente, anche laddove preveda la corresponsione di un compenso continuativo in termini di indennità di disponibilità (la cui misura è, peraltro, rimessa alla pattuizione fra le parti), costituisca pur sempre una forma contrattuale strutturalmente concepita allo scopo di fare fronte ad attività lavorative di natura discontinua ("*prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente [...] anche in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno*" - cfr. l'art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015), tant'è che, sul piano generale, la durata della prestazione lavorativa è soggetta a limitazioni di legge ("*con l'eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore alle quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari*" - cfr. l'art. 13, c. 3, del d.lgs. n. 81/2015). Infine, l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa, nell'an e nel quantum, è soggetto alla totale discrezionalità delle esigenze produttive del datore di lavoro ("*il lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa*" - cfr. l'art. 13, c. 1, del d.lgs. n. 81/2015).

<sup>[4]</sup> Allo scopo di agevolare le verifiche in ordine al possesso del suddetto requisito, si ricorda che l'INPS ha realizzato un'apposita *utility* attraverso la quale i datori di lavoro e i loro intermediari previdenziali, nonché gli stessi lavoratori, possono acquisire, sulla base delle condizioni di aggiornamento delle banche dati dell'Istituto e del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (sistema delle comunicazioni obbligatorie), le informazioni in ordine allo svolgimento di rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Con specifico riferimento alle modalità di implementazione e consultazione della suddetta *utility*, si rinvia a quanto ampiamente illustrato nella circolare n. 40/2018, nonché nel messaggio n. 1784 del 9 maggio 2019. L'*utility* è raggiungibile al seguente percorso: "Home" > "Lavoro" > "Rapporti a tempo indeterminato - Verifica".

<sup>[5]</sup> La previsione normativa di cui all'art. 53, c. 1-quater, del d.l. n. 34/2020, è stata introdotta dall'art. 50, comma 5, del d.l. n. 50/2022, convertito, con modificazioni dalla legge n. 91/2022.

<sup>[6]</sup> Le attività escluse sono quelle indicate nella classificazione NACE al settore "K" - *Financial and insurance activities*.

**CCNL CONFIMI INDUSTRIA MECCANICA  
VERBALE DI ACCORDO DEL 19/6/2023**

Si acclude il «VERBALE DI ACCORDO» con cui, il 19 giugno u.s., CONFIMI INDUSTRIA MECCANICA, FIM-CISL e UILM-UIL hanno, per il periodo 1 giugno 2023-31 maggio 2024, stabilito gli aumenti della parte economica del vigente CCNL del 7 giugno 2021 (in scadenza il 30 giugno p.v. - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 23/2021), e quindi dei «*minimi tabellari*», dell'«*indennità di trasferta*» e dell'«*indennità di reperibilità*» (allegato 1).

Giova rammentare che:

- a) le aziende aderenti a CONFIMI ROMAGNA, con mail del 20 giugno 2023 - anticipata, il 14 del mese in corso, da un'altra trasmessa per inviare la lettera (allegato 2) con cui Flavio Lorenzin, Presidente di CONFIMI INDUSTRIA MECCANICA, ha previamente informato gli imprenditori circa le novità che si prospettavano per quanto riguarda i CCNL dell'intero comparto meccanico in Italia -, hanno già ricevuto il «VERBALE DI ACCORDO», con la comunicazione illustrativa (allegato 3) e la copia della “piattaforma rivendicativa” di FIM-CISL e UILM-UIL per il rinnovo del CCNL del 7 giugno 2021;
- b) gli incrementi dei «minimi tabellari» (riportati nella relativa tabella del «VERBALE DI ACCORDO»): 1) **“assorbono aumenti individuali o collettivi, salvo che siano stati concessi con una clausola espressa di non assorbibilità”** (art. 36, c. 5, del vigente CCNL); 2) sono inclusivi di quello, pari a € 28,00 alla 5<sup>a</sup> categoria, avente la stessa decorrenza, ossia il 1° giugno 2023, stabilito dal CCNL del 7 giugno 2021 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 23/2021);
- c) il portale istituzionale di CONFIMI INDUSTRIA MECCANICA - nel quale sono pubblicati, tra l'altro, i citati 3 allegati - è: [www.confimimeccanica.it](http://www.confimimeccanica.it).

Infine, si ritiene utile segnalare ai datori di lavoro operanti in settori diversi da quello dell'industria meccanica:

- 1) che, al momento del rinnovo dei rispettivi CCNL, a loro volta si potranno trovare a “fare i conti” con rilevanti incrementi dei cosiddetti minimi sindacali, se adeguati all'eccezionale deprezzamento del potere di acquisto subito a causa dell'inflazione, altissimo a partire dal 2022 (per l'ISTAT, lo scorso anno, il dato inflattivo è risultato pari all'8,7% - “Ipcn con energetici”);
- 2) di non trascurare, specie nel tempo che attraversiamo in cui è tra l'altro diffuso il fenomeno delle “grandi dimissioni”, che le migliori condizioni economiche previste dai CCNL del comparto industria meccanica, potrebbero attrarre persone occupate altrove, in settori i cui CCNL hanno trattamenti retributivi minimi meno - quando non molto meno - elevati (visto che il fattore economico incide, nella scelta di cambiare posto di lavoro, specie se a parità di elementi extra-economici come, p. es., la realizzazione di sé, la crescita professionale o un buon contesto aziendale).

## VERBALE DI ACCORDO

Confimi Industria Meccanica e FIM-CISL, UILM-UIL si sono incontrate in data 19 giugno 2023 da remoto per iniziare il confronto relativo al rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro della piccola e media industria manifatturiera metalmeccanica e della installazione di impianti, in scadenza il 30 giugno 2023.


Il 22 maggio 2023, infatti, FIM-CISL e UILM-UIL, nei termini concordati, hanno presentato a Confimi Industria Meccanica la piattaforma rivendicativa e quindi consentito l'inizio del confronto per il rinnovo del CCNL del 7 giugno 2021.

Le Parti hanno condiviso:

- la complessità dello scenario economico generale e del settore metalmeccanico, sia per aspetti esogeni (eccezionale aumento dei costi, non solo energetici, incertezze derivanti dalla guerra in Ucraina, ecc.) che endogeni e tali da non permettere un'adeguata programmazione delle dinamiche retributive e del costo del lavoro;
- la difficoltà di prevedere, nel medio/lungo periodo, gli scostamenti inflattivi;
- l'opportunità di stabilire la parte economica relativa al rinnovo del CCNL 7 giugno 2021 per un solo biennio;
- che sia prioritario procedere a dare applicazione a quanto previsto nell'art. 36, c. 6, del CCNL 7 giugno 2021 e quindi, *"nell'ambito della durata del presente contratto"*, a esaminare *"la dinamica retributiva in relazione alla situazione economica del settore industriale metalmeccanico e agli eventuali significativi scostamenti degli indici inflattivi rispetto alle attuali previsioni"*.

Di conseguenza, per quanto attiene al rinnovo del CCNL del 7 giugno 2021, le Parti concordano:

- di proseguire il confronto per raggiungere un risultato positivo entro tempi congrui e rispondere in tal modo alle necessità del comparto metalmeccanico;
- che sia necessario completare la riforma del sistema di inquadramento professionale, materia già discussa dal Comitato paritetico tecnico-scientifico appositamente predisposto, e procedere a un'attenta disamina delle esigenze del settore;
- che la valorizzazione delle risorse umane rappresenti un obiettivo sul quale continuare a investire, alla ricerca di soluzioni da realizzarsi tramite un modello contrattuale che impone un confronto su più livelli contrattuali, consapevoli che ogni livello deve avere una propria autonoma attuazione, giusta, idonea e finalizzata a fornire risposte più vicine e attinenti al luogo/ambiente dove si produce la ricchezza;
- di proseguire il confronto sugli argomenti della piattaforma e/o di reciproco interesse (a titolo esemplificativo e non esaustivo: formazione professionale, regole del mercato del lavoro, orari di lavoro, ecc.), a partire dal prossimo incontro stabilito per il 14 settembre 2023, assumendo nel prosieguo del negoziato gli eventuali punti d'intesa tra le Parti. In tale giorno, inoltre, in conformità a quanto previsto dalla "Nota a verbale" di cui all'art. 4 del CCNL del 7 giugno 2021, le Parti valuteranno come adattare il testo di tale articolo alle modifiche apportate dall'art. 24 del D.L. n. 48/2023 alla legislazione in materia di "lavoro a tempo determinato", di cui al Capo III e al Capo IV del D.Lgs. n. 81/2015;
- considerato l'importante valore economico dell'importo necessario per compensare, almeno in parte, l'inflazione registrata nell'ultimo biennio e viste le previsioni per l'anno in corso, le Parti si



impegnano a mettere in atto, fin da subito, un'attività congiunta per chiedere al Governo interventi per alleviare l'impatto economico per le imprese, tutelando al tempo stesso i salari reali, quale per esempio la detassazione degli aumenti salariali sui minimi, dei premi di risultato e dei *flexible benefits*.

Con decorrenza 1° giugno 2023, in applicazione di quanto previsto dall'art. 36, c. 6, del CCNL 7 giugno 2021, analizzato il considerevole scostamento inflattivo inerente il periodo di vigenza contrattuale 1° giugno 2022 – 30 giugno 2023, le Parti convengono di aumentare i minimi tabellari, quelli del contratto Socrate, i trattamenti economici delle trasferte e i valori relativi ai compensi per la reperibilità.

Pertanto, gli articoli del CCNL Confimi Industria Meccanica sotto riportati, dal 1° giugno 2023, sono modificati/integrati come segue.

#### **Art. 36 - Minimi tabellari e determinazione dei minimi di paga oraria**

I minimi tabellari della classificazione unica, comprensivi dell'Elemento distinto della retribuzione, ragguagliati a mese, con decorrenza 1° giugno 2023 e fino al 31 maggio 2024, sono quelli riportati nella tabella che segue.

Il minimo di paga oraria viene determinato dividendo per 173 il minimo tabellare.

#### Minimi tabellari 1° giugno 2023 – 31 maggio 2024

categorie	1° giugno 2023	
	incrementi	minimi
9 <sup>a</sup>	173,41	2.800,82
8 <sup>a</sup>	155,98	2.519,29
7 <sup>a</sup>	143,41	2.316,25
6 <sup>a</sup>	133,64	2.158,49
5 <sup>a</sup>	124,60	2.012,49
4 <sup>a</sup>	116,33	1.878,92
3 <sup>a</sup>	111,46	1.800,30
2 <sup>a</sup>	100,51	1.623,45

Ai lavoratori inquadrati nell'8<sup>a</sup> e nella 9<sup>a</sup> categoria spetta un elemento retributivo di 59,39 euro lordi mensili.

Gli aumenti dei minimi tabellari assorbono aumenti individuali o collettivi, salvo che siano stati concessi con una clausola espressa di non assorbibilità.

Nell'ambito del periodo 1° giugno 2023 – 31 maggio 2024 le parti esamineranno la dinamica retributiva in relazione alla situazione economica del settore industriale metalmeccanico e agli eventuali significativi scostamenti degli indici inflattivi rispetto alle previsioni.

#### **Art. 4 - Tipologie contrattuali**

[omissis]

## A) Contratto "Socrate" per l'occupazione

[omissis]

### Assunzione e retribuzione

[omissis]

I minimi retributivi dei lavoratori assunti con OSC (salario minimo OSC), dal 1° giugno 2023, sono quelli previsti nella tabella seguente:

categorie	1° giugno 2023
	nuovi minimi
9 <sup>^</sup>	2.415,56
8 <sup>^</sup>	2.173,57
7 <sup>^</sup>	1.997,68
6 <sup>^</sup>	1.862,30
5 <sup>^</sup>	1.736,51
4 <sup>^</sup>	1.620,32
3 <sup>^</sup>	1.553,16
2 <sup>^</sup>	1.482,81

[omissis]

### Art. 7 - Trasferte

[omissis]

Misura dell'indennità in Euro	Dal 1° giugno 2023
Trasferta intera	46,47
Quota per il pasto meridiano o serale	12,42
Quota per il pernottamento	22,59

Le Parti hanno concordato che l'indennità di trasferta intera sia definita nel valore di € 46,47, salvo eventuali modifiche normative nella soglia di esenzione ex art. 51, c. 5 del T.U.I.R.

A tal fine le Parti si impegnano a sollecitare il Legislatore ad una rivalutazione degli importi di cui al già menzionato art. 51.

[omissis]

### Art. 26 - Reperibilità

[omissis]

Per l'effettivo svolgimento dei turni di reperibilità le aziende riconosceranno al lavoratore un compenso specifico, avente natura retributiva, differenziandolo rispetto a quello dovuto per i casi di intervento e tra loro non cumulabili, non inferiori, dal 1° giugno 2023, ai seguenti valori espressi in euro:

Categoria	b) Compenso giornaliero			c) Compenso settimanale		
	16 ore (giorno lavorato)	24 ore (giorno libero)	24 ore festive	6 giorni	6 giorni con festivo	6 giorni con festivo e giorno libero
2 <sup>^</sup> - 3 <sup>^</sup>	5,43	8,12	8,78	35,27	35,93	38,62
4 <sup>^</sup> - 5 <sup>^</sup>	6,43	10,12	10,83	42,27	42,98	46,67
Superiore alla 5 <sup>^</sup>	7,40	12,16	12,82	49,16	49,82	54,58

[omissis]

ROMA, 19 giugno 2023

**CONFIMI INDUSTRIA MECCANICA**

*Filippo Lorenzini*

**FIM-CISL**

*[Signature]*

**UILM-UIL**

*[Signature]*

Il Presidente  
Prot. n. 101/2023

Roma, 12 giugno 2023

A tutte le Aziende del Settore Meccanico  
Loro Sedi  
Ai Presidenti del Sistema Confimi Industria  
Ai Direttori del Sistema Confimi Industria

### OGGETTO: CCNL CONFIMI INDUSTRIA MECCANICA

E' doveroso informare tutti gli **imprenditori del Settore Metalmeccanico** che si prospettano novità per quanto riguarda i CCNL dell'intero Comparto Meccanico in Italia. Infatti dal 1° giugno 2023 varieranno notevolmente le retribuzioni dei settori dell'Industria Metalmeccanica, a compensazione della fiammata inflattiva registrata nell'ultimo anno.

#### L'inflazione misurata dall'ISTAT

È noto che a partire dall'anno scorso si è verificato un notevole incremento dell'inflazione, a seguito di molteplici cause: il rincaro delle materie prime, l'aumento dei prezzi dell'energia, la crisi bellica in Ucraina.

Tutta la cittadinanza ha fatto i conti con l'aumento generalizzato dei prezzi, a partire dal cd. "carrello della spesa"; coloro che percepiscono un reddito fisso però, vale a dire principalmente lavoratori dipendenti e pensionati, soffrono maggiormente questa situazione, non potendo modulare i propri introiti e perdendo potere d'acquisto.

L'ISTAT ha pubblicato il **7 giugno 2023** la Comunicazione con cui registra l'inflazione prodottasi nell'ultimo anno (a consuntivo), misurata con l'**indice IPCA depurato dagli incrementi dei prezzi dei beni energetici importati**. L'Istituto di statistica attesta un tasso d'inflazione pari al **6,6%**, molto più alto delle aspettative (si attendeva un valore attorno al 4,5%), al quale si aggiungerebbe un ulteriore 2,9% dovuto appunto ai beni energetici.

Sulla base dell'indice IPCA appena menzionati potranno essere aggiornati i minimi tabellari dei contratti nazionali del settore industriale metalmeccanico, rivalutando le retribuzioni dello scorso anno nella misura del **6,6%**. Le retribuzioni in tal modo aggiornate risultano superiori a quanto deciso in precedenza, ossia alla data di stipula dei diversi CCNL.

Nei prossimi giorni le Associazioni Imprenditoriali e le OO.SS si incontreranno per ratificare quanto è previsto nei CCNL stipulati ossia l'adeguamento dei minimi contrattuali sulla base della dinamica inflattiva, ciò vale per Federmeccanica e per Unionmeccanica.

*Il Presidente*

### **Il CCNL Confimi Industria Meccanica**

---

Per quanto attiene al nostro CCNL, come è risaputo, non è prevista una simile clausola contrattuale. Tra l'altro, rispetto ai due contratti di cui sopra, il nostro CCNL scadrà a fine mese.

FIM e UILM hanno già comunicato alla nostra Categoria con una lettera del 9 giugno 2023, in via formale, di ritenere, in particolare in questa fase economica di così difficile interpretazione, che sia necessario non creare disparità tra imprese e tra dipendenti dello stesso comparto industriale e quindi di ritenere doveroso armonizzare i valori tra i contratti.

Le predette Organizzazioni, pertanto, chiedono, nelle more del confronto per il rinnovo contrattuale (già avviato lo scorso 22 maggio), di definire un incremento del 6,6% per i minimi tabellari, che assolverebbe, fino a tutto maggio 2024, le richieste di incremento dei minimi tabellari. Si ricorda che già il CCNL di Confimi prevedeva un aumento contrattuale nel mese di giugno 2023 e che, ovviamente sarà assorbita dai nuovi valori da definire.

**A titolo esemplificativo**, prendendo a parametro il 5° livello la situazione che si potrebbe delineare è la seguente: dal 1° giugno

previsto contrattualmente 28 Euro


inflazione 6,6 % compreso aumento = 124 Euro

vecchio minimo 1887,89      nuovo minimo 2012,49

A questo scopo le parti si incontreranno indicativamente il **15 giugno 2023**. In esito a tale incontro, sarà nostra cura comunicare le novità legate a questi aspetti.

Cordiali saluti.

Flavio Lorenzin



Prot. n. 106/2023

Roma, 20 giugno 2023

**Alle Aziende del settore Meccanico**

Loro sedi

**Ai Presidenti del Sistema Confimi Industria**

**Ai Direttori del Sistema Confimi Industria**

**Ai Responsabili Relazioni Industriali Confimi Industria**

**OGGETTO: CCNL CONFIMI INDUSTRIA MECCANICA, FIM-CISL e UILM-UIL:  
VERBALE DI ACCORDO DEL 19 GIUGNO 2023**

Si fa seguito a quanto anticipato dal Presidente di Confimi Industria Meccanica Flavio Lorenzin con lettera Prot. n. 101/2023 del 12 giugno u.s. - trasmessa, tramite le Associazioni territoriali, a tutte le aziende del settore meccanico, e con cui si sono anticipate le novità "per quanto riguarda i CCNL dell'intero Comparto Meccanico in Italia" (allegato 1) -, per comunicare quanto sotto riportato.

Ieri, 19 giugno 2023, Confimi Industria Meccanica, FIM-CISL e UILM-UIL - dopo quanto firmato da tali Organizzazioni sindacali con Federmeccanica e Unionmeccanica, hanno stabilito gli aumenti, decorrenti dal 1° giugno 2023, dei «*minimi tabellari*», dell'«*indennità di trasferta*» e dell'«*indennità di reperibilità*», per adeguarli, alla dinamica inflattiva registrata dall'ISTAT nell'ultimo anno, risultata eccezionalmente alta - hanno siglato l'accluso "VERBALE DI ACCORDO" (allegato 2).

**In applicazione di quanto stabilito dall'art. 36, c. 6, del vigente CCNL 7/6/2021, Confimi Industria Meccanica, FIM-CISL e UILM-UIL** - esaminata, nell'ambito della durata del contratto (1 giugno 2021-30 giugno 2023), «*la dinamica retributiva in relazione alla situazione economica del settore industriale metalmeccanico*», **hanno concordato**, anche alla luce di contenuti riportati alle pp. 1 e 2 della piattaforma rivendicativa (allegato 3), **i contenuti della "parte economica" del CCNL per il periodo 1 giugno 2023-31 maggio 2024 (un anno)**, e quindi rinviato la negoziazione per la "parte normativa" al prosieguo della trattativa, a partire dall'incontro del 14 settembre 2023.

Per quanto riguarda i suddetti aumenti dei «*minimi tabellari*», giova precisare che:

- 1) come previsto dall'art. 36, c. 5, del CCNL del 7 giugno 2021, "assorbono aumenti individuali o collettivi, salvo che siano stati concessi con una clausola espressa di non assorbibilità";
- 2) sono inclusivi dell'incremento, pari a € 28,00 alla 5<sup>a</sup> categoria, decorrente dall'1° giugno 2023, già stabilito dal CCNL del 7 giugno 2021.

Con molta cordialità.

Il Presidente Confimi Meccanica

La Commissione Tecnica Sindacale Confimi Meccanica

Allegati:

- 1) Lettera del Presidente di Confimi Industria Meccanica Flavio Lorenzin, Prot. n. 101/2023 del 12 giugno 2023;
- 2) VERBALE DI ACCORDO Confimi Industria Meccanica, FIM-CISL e UILM-UIL del 19 giugno 2023;
- 3) FIM-CISL e UILM-UIL: PIATTAFORMA PER IL RINNOVO DEL CCNL 2023.

Via Tagliamento, 25 – 00198 Roma  
tel. 06 86971894

E –mail: [info@confimi.it](mailto:info@confimi.it) – [www.confimimeccanica.it](http://www.confimimeccanica.it)

**DECRETO-LEGGE “ALLUVIONE”**  
**SOSPENSIONE, FINO AL 31 AGOSTO 2023, DEI TERMINI RELATIVI AI PROCEDIMENTI**  
**AMMINISTRATIVI (INCLUSI QUELLI SANZIONATORI) PENDENTI AL/INIZIATI DOPO IL 1°**  
**MAGGIO 2023**

L'art. 4, c. 1, del d.l. n. 61/2023 <sup>[1]</sup> - recante “Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio” e in vigore dal 2 giugno u.s. (cfr. la sezione AFFARI GENERALI di CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 22/2023, dove è pubblicato con il suo allegato, riportante l'elenco dei comuni colpiti) - prevede: “Per il periodo **dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023**, nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1, **sono sospesi tutti i termini** ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi **relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori...**”.

Di conseguenza, con l'acclusa nota n. 1006 del 12 giugno u.s., l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha “richiamato” i termini dei principali procedimenti di suo interesse rientranti nel campo di applicazione della disposizione di cui si tratta.

---

[1] **Art. 4 del d.l. n. 61/2023**

**Misure urgenti in materia di sospensione dei procedimenti e dei termini amministrativi**

1. Per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1, sono sospesi tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori e quelli relativi ai termini per la presentazione della domanda di partecipazione a procedure concorsuali, ad esclusione dei termini e dei procedimenti regolati con ordinanze di protezione civile adottate per il coordinamento e la gestione dello stato di emergenza di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio e del 25 maggio 2023.

2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, sono altresì sospesi tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori, presso i comuni di cui all'allegato 1.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.

4. Per i candidati ammessi a partecipare ai concorsi per l'accesso al pubblico impiego, residenti o domiciliati ai fini delle prove selettive nei territori indicati nell'allegato 1, le amministrazioni che hanno in calendario lo svolgimento di prove concorsuali nel periodo compreso tra il 16 maggio 2023 e il 31 agosto 2023 possono prevedere lo svolgimento di apposite prove di recupero, su istanza del candidato che, per condizioni di oggettiva impossibilità derivanti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, non sia in grado di partecipare alle predette prove concorsuali. I candidati di cui al periodo precedente, che non hanno potuto partecipare ai concorsi che si sono svolti nel periodo compreso tra il 16 maggio 2023 e la data di entrata in vigore del presente decreto, presentano l'istanza di cui al presente comma entro i dieci giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2, anche sulla base di motivate istanze degli interessati e con priorità per quelli da considerare urgenti, potendo ricorrere al più ampio utilizzo del lavoro

agile, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, fino al 31 dicembre 2023. Fino al 31 agosto 2023, per il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, per condizioni di oggettiva impossibilità derivanti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, non sia in condizione di svolgere la prestazione lavorativa neppure attraverso la modalità agile, il periodo di assenza dal servizio è considerato servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

6. Nei territori dei comuni di cui all'allegato 1, per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, sono sospesi i termini per la fornitura dei dati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, quelli per l'avvio e lo svolgimento delle indagini statistiche in corso condotte dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e i connessi adempimenti gravanti sugli organi di rilevazione e sulle unità di rilevazione, in deroga al Programma statistico nazionale in vigore di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 322 del 1989, nonché le attività di accertamento e sanzionatorie di cui agli articoli 7 e 11 del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989. Nei predetti casi e per il medesimo periodo sono altresì prorogati i termini per il pagamento delle sanzioni irrogate dall'ISTAT per le rilevazioni concluse prima del 1° maggio 2023.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti relativi al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato con decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, nonché a quelli relativi alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale complementare di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.



Direzione centrale  
coordinamento giuridico

Agli Ispettorati interregionale e territoriali del lavoro

e p.c.

Alla Direzione centrale per la tutela, la vigilanza e la sicurezza del lavoro

Oggetto: D.L. n. 61/2023 recante *“Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”*.

Con il D.L. n. 61/2023 sono stati disposti interventi emergenziali in favore delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali occorsi nelle ultime settimane.

In particolare, le disposizioni di maggior incidenza sull'attività di interesse degli Uffici in indirizzo sono contenute nell'art. 2 (*“Misure urgenti in materia di giustizia civile e penale”*) che nell'art. 4 (*“Misure urgenti in materia di sospensione dei procedimenti e dei termini amministrativi”*) del citato decreto-legge.

All'art. 4, comma 1, del citato D.L., in particolare, si prevede che ***“per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1, sono sospesi tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori (...).”***

La disposizione indicata ha dunque portata generale e si applica a tutti i procedimenti amministrativi latamente intesi. In particolare, fra i principali procedimenti di interesse di questo Ispettorato i cui termini si ritengono sospesi fino al 31 agosto 2023, si ritiene utile richiamare:

- i termini relativi al procedimento sanzionatorio di cui alla L. n. 689/1981, con specifico riferimento al termine di decadenza di cui all'art. 14 e al termine di prescrizione ex art. 28;
- i termini per la notificazione dei processi verbali (ad es. quelli in materia di autotrasporto ex art. 201 del D.Lgs. n. 285/1992) diversi dai verbali notificati ai sensi dell'art. 14 della L. n. 689/1981;
- il termine per presentare scritti difensivi, per la richiesta di audizione e l'istanza di rateizzazione di cui agli artt. 18 e 26 della L. n. 689/1981;
- i termini per presentare ricorsi amministrativi di cui agli artt. 12, 14, 16 e 17 del D.Lgs. n. 124/2004, art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, art. 16 del D.P.R. n. 1124/1965;
- il termine per la trattazione dei ricorsi sopra indicati. Si precisa che, per espressa previsione dell'art. 4, comma 3 – secondo cui *“nei casi di cui ai commi 1 e 2, sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento”* – lo stato emergenziale incide anche sul corretto computo del termine per la formazione della volontà conclusiva dell'Amministrazione nelle forme del silenzio significativo (rigetto o accoglimento);
- termine per la verifica degli adempimenti di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 124/2004 e all'art. 20 del D.Lgs. n. 758/1994 con le eccezioni delle violazioni in materia di salute e sicurezza che non abbiano carattere *“formale”*;
- termine di avvio dell'inchiesta infortuni di cui all'art. 56 del D.P.R. n. 1124/1965, ad eccezione delle ipotesi in cui l'infortunio sia mortale;
- termine per il pagamento in misura ridotta dei verbali di cui all'art. 16 della L. n. 689/1981 nonché termine per il pagamento degli importi sanzionatori in misura minima, legati alla emanazione di una diffida.

All'interno dell'articolato normativo, particolare attenzione meritano inoltre i procedimenti di

licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, in relazione alla natura stringente della tempistica posta a carico degli Uffici riguardo all'attivazione della procedura conciliativa (art. 7, L. n. 604/1966). Il termine perentorio di 7 giorni previsto al comma 3 del predetto articolo per la convocazione delle parti è anch'esso sospeso per il periodo dal 1° maggio al 31 agosto p.v.

Si evidenzia, infine, che le misure emergenziali riguardano, altresì, la materia della giustizia civile (e penale), tanto incidendo, per quanto qui di immediato interesse, sia sul compimento delle attività di costituzione in giudizio nell'interesse dell'Ispettorato, sia riguardo allo svolgimento delle funzioni procuratorie in udienza per il tramite dei funzionari delegati (anche alla luce delle recenti novità introdotte dal D.Lgs. n. 150/2022 sulle modalità sostitutive rispetto alla presenza diretta delle parti in udienza). In proposito pertanto rilevano, quali disposizioni di dettaglio, i commi 3 e 4 dell'art. 2 del D.L. n. 61/2023 e, fino alla data del 31 maggio u.s., anche i commi 1 e 2.

IL DIRETTORE CENTRALE

Danilo PAPA



Danilo Papa  
ISPETTORATO  
NAZIONALE DEL  
LAVORO  
12.06.2023  
09:25:07  
GMT+01:00

**INTERESSE DI RATEAZIONE E MISURA DELLE SANZIONI CIVILI INAIL  
NUOVO TASSO DAL 21/06/23**

La Banca Centrale Europea, con la decisione di politica monetaria del 15 giugno u.s. (allegato 1), ha fissato al 4,00% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex T.U.R. <sup>[1]</sup>); di conseguenza l'INAIL, con la circolare n. 29 del 19 giugno 2023, ha:

- 1) reso noto che, dal 21 giugno 2023, il tasso di interesse per:
  - (i) le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori (art. 2, c. 11, d.l. n. 338/1989 <sup>[2]</sup>) è pari al 10,00%;
  - (ii) la determinazione delle sanzioni civili (art. 116, commi 8 e 10, legge n. 388/2000 <sup>[3]</sup>) è pari al 9,50%;
- 2) fornito le precisazioni sotto riportate.

**RATEAZIONI DEI DEBITI PER PREMI ASSICURATIVI E ACCESSORI**

Il pagamento in forma rateale dei debiti per premi assicurativi e accessori ex art. 2, c. 11, del d.l. n. 338/1989, convertito con modificazioni dalla legge n. 389/1989, comporta l'applicazione di un tasso di interesse pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di 6 punti in base all'art. 3, c. 4, del d.l. n. 318/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 402/1996.

Pertanto, i piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione presentate dal 21 giugno 2023 sono determinati applicando il tasso di interesse pari al 10,00%. Nulla varia per le rateazioni in corso, per le quali restano validi i piani di ammortamento già determinati con applicazione del tasso di interesse in vigore alla data di presentazione dell'istanza (i tassi applicati da gennaio 1999 in poi sono disponibili nell'accluso documento - allegato 2).

**SANZIONI CIVILI**

Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema maggiorato di 5,5 punti, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell'importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge (art. 116, commi 8 e 10, legge n. 388/2000).

In applicazione della richiamata decisione di politica monetaria, a decorrere dal 21 giugno 2023 si applica un tasso pari al 9,50% nelle seguenti ipotesi:

- a. mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie (art. 116, c. 8, lettera a), legge n. 388/2000);
- b. evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa (art. 116, c. 8, lettera b), secondo periodo, legge n. 388/2000);

- c. mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori (art. 116, c. 10, legge n. 388/2000).

#### **SANZIONI CIVILI IN MISURA RIDOTTA NEI CASI DI PROCEDURE CONCORSUALI**

Nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili possono essere ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, a condizione che siano integralmente pagati i contributi e le spese.

Il Consiglio di amministrazione dell'INAIL, con delibera n. 13 del 17 gennaio 2002, ha previsto che:

- in caso di mancato o ritardato pagamento, la sanzione civile in misura ridotta è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex T.U.R.);
- in caso di evasione, la sanzione civile in misura ridotta è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex T.U.R.) aumentato di 2 punti percentuali.

Nella medesima delibera l'Istituto ha altresì stabilito che se il tasso ufficiale di riferimento - ex art. 2, c. 1, d.lgs. 213/1998 - diviene inferiore al tasso degli interessi legali, la sanzione civile in misura ridotta è pari, per l'omissione, agli interessi legali e, per l'evasione, agli interessi legali aumentati di due punti. Pertanto, tenuto conto che il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema è inferiore al tasso degli interessi legali attualmente in vigore, pari al 5,00% (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 46/2022), a decorrere dal 21 giugno 2023, ai fini della riduzione della sanzione civile in caso di mancato o ritardato pagamento del premio si applica il tasso del 5,00% (misura del tasso degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile), mentre in caso di evasione si applica il tasso del 7,00% (misura del tasso degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile maggiorato di 2 punti).

---

[1] Il decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze 26/9/2005 ha stabilito che le parole "tasso ufficiale di sconto" e "tasso ufficiale di riferimento" sono sostituite dalle parole "tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell'Eurosistema, fissato dalla Banca Centrale europea".

[2] **D.I. n. 338/1989, art. 2, c. 11**

Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, ove previsto dalle disposizioni vigenti, può essere consentito dal comitato esecutivo, ovvero, per delega di quest'ultimo, e per casi straordinari e periodi limitati, ed in relazione a rateazioni non superiori a dodici mesi, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dai comitati regionali, in quanto previsti dall'ordinamento degli enti medesimi. Le rateazioni superiori a dodici mesi sono disposte con provvedimento motivato e sono comunicate trimestralmente ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, secondo modalità stabilite, con apposito decreto, dai Ministri medesimi. Non sono consentite per ciascun debito, complessivamente, rateazioni superiori a ventiquattro mesi; in casi eccezionali, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere consentite rateazioni fino a trentasei mesi.

[3] **Legge n. 388/2000, art. 116, commi 8 e 10**

8. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:

a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;

b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge.

10. Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, si applica una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.



# Comunicato stampa

15 giugno 2023

## Decisioni di politica monetaria

L'inflazione è diminuita ma dovrebbe rimanere troppo elevata per un periodo di tempo troppo prolungato. Il Consiglio direttivo è determinato ad assicurare il ritorno tempestivo dell'inflazione all'obiettivo del 2% nel medio termine. Ha pertanto deciso oggi di innalzare di 25 punti base i tre tassi di interesse di riferimento della BCE.

L'incremento dei tassi di oggi rispecchia la valutazione aggiornata del Consiglio direttivo delle prospettive di inflazione, della dinamica dell'inflazione di fondo e dell'intensità della trasmissione della politica monetaria. In base alle proiezioni macroeconomiche di giugno, gli esperti dell'Eurosistema si attendono che l'inflazione complessiva si attesti in media al 5,4% nel 2023, al 3,0% nel 2024 e al 2,2% nel 2025. Gli indicatori delle pressioni di fondo sui prezzi rimangono elevati, sebbene alcuni di essi mostrino timidi segnali di attenuazione. Gli esperti hanno rivisto al rialzo le proiezioni per l'inflazione al netto della componente energetica e alimentare, in particolare per quest'anno e il prossimo, a causa dei passati aumenti inattesi e delle implicazioni del vigore del mercato del lavoro per il ritmo della disinflazione. Nel 2023 si collocherebbe quindi al 5,1%, per poi ridursi al 3,0% nel 2024 e al 2,3% nel 2025. Gli esperti hanno rivisto lievemente al ribasso le proiezioni per l'espansione economica per quest'anno e il prossimo, indicando ora un tasso di crescita dello 0,9% nel 2023, dell'1,5% nel 2024 e dell'1,6% nel 2025.

Al tempo stesso, i passati incrementi dei tassi di interesse decisi dal Consiglio direttivo si stanno trasmettendo con forza alle condizioni di finanziamento e stanno gradualmente influenzando tutta l'economia. I costi di indebitamento sono aumentati bruscamente e la crescita dei prestiti diminuisce. Le condizioni di finanziamento più restrittive sono una ragione fondamentale per la quale l'inflazione dovrebbe ridursi ulteriormente verso l'obiettivo, poiché ci si attende che queste frenino in misura crescente la domanda.

Le decisioni future del Consiglio direttivo assicureranno che i tassi di interesse di riferimento della BCE siano fissati a livelli sufficientemente restrittivi da conseguire un ritorno tempestivo dell'inflazione

### **Banca centrale europea**

Direzione Generale Comunicazione

Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Germany

Tel. +49 69 1344 7455, E-mail: [media@ecb.europa.eu](mailto:media@ecb.europa.eu), Internet: [www.ecb.europa.eu](http://www.ecb.europa.eu)

La riproduzione è consentita purché venga citata la fonte.

all'obiettivo del 2% nel medio termine e siano mantenuti su tali livelli finché necessario. Il Consiglio direttivo continuerà a seguire un approccio guidato dai dati per determinare livello e durata adeguati della restrizione. In particolare, le decisioni sui tassi di interesse seguiranno a essere basate sulla sua valutazione delle prospettive di inflazione considerati i dati economici e finanziari più recenti, della dinamica dell'inflazione di fondo e dell'intensità della trasmissione della politica monetaria.

Il Consiglio direttivo conferma che porrà fine ai reinvestimenti nell'ambito del Programma di acquisto di attività a partire da luglio 2023.

## Tassi di interesse di riferimento della BCE

Il Consiglio direttivo ha deciso di innalzare di 25 punti base i tre tassi di interesse di riferimento della BCE. Pertanto, i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale saranno innalzati rispettivamente al 4,00%, al 4,25% e al 3,50%, con effetto dal 21 giugno 2023.

## Programma di acquisto di attività (PAA) e Programma di acquisto per l'emergenza pandemica (PEPP)

Il portafoglio del PAA si sta riducendo a un ritmo misurato e prevedibile, dato che l'Eurosistema reinveste solo in parte il capitale rimborsato sui titoli in scadenza. Il ritmo di tale riduzione sarà pari in media a 15 miliardi di euro al mese sino alla fine di giugno 2023. Il Consiglio direttivo porrà fine ai reinvestimenti nell'ambito del PAA a partire da luglio 2023.

Per quanto riguarda il PEPP (pandemic emergency purchase programme), il Consiglio direttivo intende reinvestire il capitale rimborsato sui titoli in scadenza nel quadro del programma almeno sino alla fine del 2024. In ogni caso, la futura riduzione graduale del portafoglio del PEPP sarà gestita in modo da evitare interferenze con l'adeguato orientamento di politica monetaria.

Il Consiglio direttivo continuerà a reinvestire in modo flessibile il capitale rimborsato sui titoli in scadenza del portafoglio del PEPP, per contrastare i rischi per il meccanismo di trasmissione della politica monetaria riconducibili alla pandemia.

### **Banca centrale europea**

Direzione Generale Comunicazione

Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Germany

Tel. +49 69 1344 7455, E-mail: [media@ecb.europa.eu](mailto:media@ecb.europa.eu), Internet: [www.ecb.europa.eu](http://www.ecb.europa.eu)

## Operazioni di rifinanziamento

A fronte dei rimborsi degli importi ricevuti dalle banche nelle operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine, il Consiglio direttivo riesaminerà regolarmente come le operazioni mirate e i rimborsi in atto contribuiscono all'orientamento della politica monetaria.

\*\*\*

Il Consiglio direttivo è pronto ad adeguare tutti i suoi strumenti nell'ambito del proprio mandato per assicurare che l'inflazione torni all'obiettivo del 2% a medio termine e per preservare l'ordinato funzionamento del meccanismo di trasmissione della politica monetaria. Inoltre, lo strumento di protezione del meccanismo di trasmissione della politica monetaria può essere utilizzato per contrastare ingiustificate, disordinate dinamiche di mercato che mettano seriamente a repentaglio la trasmissione della politica monetaria in tutti i paesi dell'area dell'euro, consentendo così al Consiglio direttivo di assolvere con più efficacia il proprio mandato di stabilità dei prezzi.

La Presidente della BCE illustrerà i motivi di tali decisioni nella conferenza stampa che avrà luogo questo pomeriggio alle 14.45 (ora dell'Europa centrale).

*Per l'esatta formulazione del testo approvato dal Consiglio direttivo si rimanda alla versione inglese.*

### **Banca centrale europea**

Direzione Generale Comunicazione

Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Germany

Tel. +49 69 1344 7455, E-mail: [media@ecb.europa.eu](mailto:media@ecb.europa.eu), Internet: [www.ecb.europa.eu](http://www.ecb.europa.eu)

La riproduzione è consentita purché venga citata la fonte.

<b>TASSI UFFICIALI SULLE OPERAZIONI DELL'EUROSISTEMA</b>					
<b>Tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (*)</b>		<b>Tassi di interesse sulle operazioni su iniziativa delle controparti</b>			
		<b>Tasso su deposito overnight</b>	<b>Tasso su rifinanziam. marginale</b>		
	Data inizio validità				Data inizio validità
<b>4,00</b>	<b>21/06/2023</b>	<b>3,50</b>	<b>4,25</b>		<b>21/06/2023</b>
3,75	10/05/2023	3,25	4,00		10/05/2023
3,50	22/03/2023	3,00	3,75		22/03/2023
3,00	08/02/2023	2,50	3,25		08/02/2023
2,50	21/12/2022	2,00	2,75		21/12/2022
2,00	02/11/2022	1,50	2,25		02/11/2022
1,25	14/09/2022	0,75	1,50		14/09/2022
0,50	27/07/2022	0,00	0,75		27/07/2022
0,00	18/09/2019	-0,50	0,25		18/09/2019
0,00	16/03/2016	-0,40	0,25		16/03/2016
0,05	10/09/2014	-0,30	0,30		09/12/2015
0,05	10/09/2014	-0,20	0,30		10/09/2014
0,15	11/06/2014	-0,10	0,40		11/06/2014
0,25	13/11/2013	0,00	0,75		13/11/2013
0,50	08/05/2013	0,00	1,00		08/05/2013
0,75	11/07/2012	0,00	1,50		11/07/2012
1,00	14/12/2011	0,25	1,75		14/12/2011
1,25	09/11/2011	0,50	2,00		09/11/2011
1,50	13/07/2011	0,75	2,25		13/07/2011
1,25	13/04/2011	0,50	2,00		13/04/2011
1,00	13/05/2009	0,25	1,75		13/05/2009
1,25	08/04/2009	0,25	2,25		08/04/2009
1,50	11/03/2009	0,50	2,50		11/03/2009
2,00	21/01/2009	1,00	3,00		21/01/2009
2,50	10/12/2008	2,00	3,00		10/12/2008
3,25	12/11/2008	2,75	3,75		12/11/2008
3,75	15/10/2008	3,25	4,25		09/10/2008
3,75	15/10/2008	2,75	4,75		08/10/2008
4,25	09/07/2008	3,25	5,25		09/07/2008
4,00	13/06/2007	3,00	5,00		13/06/2007
3,75	14/03/2007	2,75	4,75		14/03/2007
3,50	13/12/2006	2,50	4,50		13/12/2006
3,25	11/10/2006	2,25	4,25		11/10/2006
3,00	09/08/2006	2,00	4,00		09/08/2006
2,75	15/06/2006	1,75	3,75		15/06/2006
2,50	08/03/2006	1,50	3,50		08/03/2006
2,25	06/12/2005	1,25	3,25		06/12/2005
2,00	09/06/2003	1,00	3,00		06/06/2003
2,50	12/03/2003	1,50	3,50		07/03/2003
2,75	11/12/2002	1,75	3,75		06/12/2002
3,25	14/11/2001	2,25	4,25		09/11/2001
3,75	19/09/2001	2,75	4,75		18/09/2001
4,25	05/09/2001	3,25	5,25		31/08/2001
4,50	15/05/2001	3,50	5,50		11/05/2001
4,75	11/10/2000	3,75	5,75		06/10/2000
4,50	06/09/2000	3,50	5,50		01/09/2000
4,25	15/06/2000	3,25	5,25		09/06/2000
3,75	04/05/2000	2,75	4,75		28/04/2000
3,50	22/03/2000	2,50	4,50		17/03/2000
3,25	09/02/2000	2,25	4,25		04/02/2000
3,00	10/11/1999	2,00	4,00		05/11/1999
2,50	14/04/1999	1,50	3,50		09/04/1999
3,00	01/01/1999	2,00	4,50		22/01/1999
3,00	01/01/1999	2,75	3,25		04/01/1999
3,00	01/01/1999	2,00	4,50		01/01/1999

(\*) Tasso minimo di offerta per le operazioni a tasso variabile; tasso fisso per le altre operazioni. Dal 1° gennaio 1999 fino all'operazione andata in aggiudicazione il 20 giugno 2000 le operazioni di rifinanziamento principali sono state effettuate mediante asta a tasso fisso; dall'operazione successiva sono state effettuate mediante asta a tasso variabile.

Dall'operazione con regolamento 15 ottobre 2008, le operazioni di rifinanziamento principali sono effettuate mediante aste a tasso fisso con piena aggiudicazione degli importi.

**INTERESSE DI DILAZIONE E DI DIFFERIMENTO E SOMME AGGIUNTIVE PER OMESSO O  
RITARDATO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI INPS  
NUOVE MISURE DAL 21/6/2023**

La Banca Centrale Europea, con la decisione di politica monetaria del 15 giugno 2023, ha innalzato di 25 punti base il “tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema” (ex Tasso Ufficiale di Riferimento - TUR), da utilizzare per il pagamento rateale dei debiti contributivi e per la determinazione del tasso di differimento e di dilazione, che, a decorrere dal 21 giugno 2023, è fissato nella misura del 4,00% (circolare INPS 22/6/2023 n. 56).

Giova ricordare che il tasso previgente di cui si tratta, dal 10 maggio scorso, era fissato al 3,75% (CONFIMI INDUSTRIA ROMAGNA n. 18/2023).

Di conseguenza, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 3, c. 4, del d.l. n. 318/1996, convertito dalla legge n. 402/1996, l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi e accessori di legge, dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e di assistenza obbligatoria, risulterà pari al “tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema” maggiorato di 6 punti percentuali.

**INTERESSI DI DILAZIONE**

L'interesse di dilazione, da applicare alle rateazioni presentate dal 21 giugno 2023, dovrà essere calcolato sulla base del nuovo tasso del 10,00%.

**INTERESSI DI DIFFERIMENTO**

Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, la nuova aliquota del 10,00% si applica a decorrere dalla contribuzione relativa al mese di giugno 2023.

**SANZIONI CIVILI**

La nuova misura delle sanzioni civili a decorrere dal 21 giugno 2023 si determina come segue:

- per il ritardato pagamento delle inadempienze contributive spontaneamente denunciate nei termini oppure spontaneamente denunciate entro l'anno e pagate entro i 30 giorni successivi, è pari al “tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema” (4,00%) maggiorato di cinque punti e mezzo, quindi, al 9,50% annuo, ai sensi dell'art. 116 <sup>[1]</sup>, c. 8, lettere a) e b) secondo periodo della legge n. 388/2000;
- per il mancato pagamento dei contributi accertati dall'INPS dall'1 ottobre 2000, denunciati dagli interessati oltre un anno dalla scadenza oppure denunciati entro l'anno e non pagati nei 30 giorni, il tasso è pari al 30% annuo ai sensi della legge n. 388/2000 (art. 116, c. 8, lettera b);
- per le inadempienze previste al comma 10 del menzionato art. 116 è pari al “tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema” maggiorato di 5,5 punti e, quindi, al 9,50% annuo.

**SANZIONI RIDOTTE IN CASO DI PROCEDURE CONCORSUALI**

Il Consiglio di Amministrazione dell'INPS, con deliberazione 8/1/2002 n. 1, ha stabilito che in caso di procedure concorsuali, nell'ipotesi prevista dall'art. 116, c. 8, lett. a) della legge n. 388/2000, le

sanzioni ridotte devono essere calcolate nella misura del TUR, oggi “tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema”.

Nell'ipotesi di evasione, di cui all'art. 116, c. 8, lett. b) della medesima legge, la misura delle sanzioni è pari al predetto tasso aumentato di due punti.

Con la predetta deliberazione è stato anche stabilito che il limite massimo della riduzione non può essere inferiore alla misura dell'interesse legale (art. 1, c. 220, della legge n. 662/1996); pertanto “qualora il tasso del TUR scenda al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre la minima sarà pari all'interesse legale maggiorato di due punti”.

Tenuto conto che, per effetto della decisione della BCE, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR, pari al 4,00%) è inferiore all'interesse legale in vigore dall'1 gennaio 2023, pari al 5,00% (decreto 13/12/2022 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 46/2022), a decorrere dal 21 giugno 2023 continua a applicarsi la riduzione massima pari al tasso legale (5,00%), mentre la riduzione minima sarà pari all'interesse legale maggiorato di due punti (7,00%).

[1] **Legge n. 388/200, art. 116**

**Misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare**

1. Alle imprese che recepiscono, entro un anno dalla decisione assunta dalla Commissione delle Comunità europee sul regime di aiuto di Stato n. 236/A/2000, contratti di riallineamento regolati ai sensi e alle condizioni dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, è concesso, per la durata del programma di riallineamento e, comunque, per un periodo non superiore a cinque anni, uno sgravio contributivo nelle misure di cui al comma 2 per i lavoratori individuati secondo le modalità di cui al comma 3-sexies dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, introdotto dall'articolo 75 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, mai denunciati agli enti previdenziali.

2. Lo sgravio contributivo di cui al comma 1, determinato sulle retribuzioni corrisposte, è fissato nella misura del 100 per cento per il primo anno, dell'80 per cento per il secondo anno, del 60 per cento per il terzo anno, del 40 per cento per il quarto anno e del 20 per cento per il quinto anno.

3. Per i lavoratori già denunciati agli enti previdenziali e interessati dai contratti di riallineamento di cui al comma 1 per periodi e retribuzioni non denunciate, è concesso uno sgravio contributivo pari alla metà delle misure di cui al comma 2.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione anche nei confronti delle imprese che hanno in corso, alla data di entrata in vigore della presente legge, il programma di riallineamento ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, e successive modificazioni, secondo le seguenti modalità:

a) per il periodo successivo secondo le annualità e con le entità dello sgravio previste dai commi 1, 2 e 3;

b) per il periodo del contratto di riallineamento antecedente, lo sgravio si applica sotto forma di conguaglio sulle spettanze contributive già versate per i lavoratori interessati al contratto stesso nelle misure di cui ai commi 1, 2 e 3. L'importo del conguaglio così determinato, usufruibile entro il termine del periodo di riallineamento e, comunque, entro il periodo di fruizione dello sgravio di cui alla lettera a), è utilizzato secondo le modalità fissate dagli enti previdenziali, a valere anche sulle regolarizzazioni in corso di cui al comma 3-sexies dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, introdotto dall'articolo 75 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, valutati nel limite massimo di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, e di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

6. All'articolo 63 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il comma 3 è abrogato.

7. All'articolo 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, la parola: “nove” è sostituita dalla seguente: “dieci”, dopo le parole: “della programmazione economica,” è inserita la seguente: “due” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per il funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa di lire 1000 milioni a decorrere dall'anno 2001”;

b) al comma 4, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “A tale fine le commissioni possono affidare l’incarico di durata non superiore a quindici mesi, rinnovabile una sola volta per una durata non superiore a quella iniziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, a soggetto dotato di idonea professionalità, previo parere favorevole espresso dal Comitato di cui al comma 3 che provvede, altresì a verificare e valutare periodicamente l’attività svolta dal tutore, segnalandone l’esito alla rispettiva commissione per l’adozione delle conseguenti determinazioni; per la relativa attività è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003; qualora la commissione non sia costituita od operante, all’affidamento dell’incarico e all’adozione di ogni altra relativa determinazione provvede direttamente il Comitato di cui al comma 3”;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma: “5-bis. All’onere per il funzionamento del Comitato di cui al comma 3 e a quello relativo agli incarichi di tutore di cui al comma 4 si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144. Le somme occorrenti sono attribuite in conformità agli indirizzi e criteri determinati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale”.

8. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:

a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;

b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge.

9. Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure previste alle lettere a) e b) del comma 8 senza che si sia provveduto all’integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito all’articolo 14 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

10. Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, si applica una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

11. Nelle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e negli enti locali il dirigente responsabile è sottoposto a sanzioni disciplinari ed è tenuto al pagamento delle sanzioni e degli interessi di cui ai commi 8, 9 e 10.

12. Ferme restando le sanzioni penali, sono abolite tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie consistenti nell’omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi o dalle quali comunque derivi l’omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi, ai sensi dell’articolo 35, commi secondo e terzo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché a violazioni di norme sul collocamento di carattere formale.

13. Nei casi di tardivo pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali per i quali non si fa luogo all’applicazione delle sanzioni civili e degli interessi di mora di cui al comma 8 del presente articolo e di cui alla previgente normativa in materia sanzionatoria, non possono essere richiesti gli interessi previsti dall’articolo 1282 del codice civile.

14. I pagamenti effettuati per contributi sociali obbligatori ed accessori a favore degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza non sono soggetti all’azione revocatoria di cui all’articolo 67 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

15. Fermo restando l’integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, i consigli di amministrazione degli enti impositori, sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica fissano criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 fino alla misura degli interessi legali, nei seguenti casi:

a) nei casi di mancato e ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza e nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato, entro il termine di cui all'articolo 124, primo comma, del codice penale, all'autorità giudiziaria;

b) per le aziende in crisi per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, e comunque in tutti i casi di crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore, comprovati dalla Direzione provinciale del lavoro – Servizio ispezione del lavoro territorialmente competente, e, comunque, per periodi contributivi non superiori a quelli stabiliti dall'articolo 1, commi 3 e 5, della citata legge n. 223 del 1991, con riferimento alla concessione per i casi di crisi aziendali, di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale.

15-bis. Per le aziende agricole colpite da eventi eccezionali, ivi comprese le calamità naturali dichiarate ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e le emergenze di carattere sanitario, la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 è fissata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non inferiore al tasso di interesse legale.

16. In attesa della fissazione da parte dei medesimi consigli di amministrazione dei criteri e delle modalità di riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 per i casi di cui alle lettere a) e b) del comma 15, resta fermo quanto stabilito dall'articolo 3, commi da 1 a 3, del decreto-legge 29 marzo 1991 n. 103, convertito con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1997, n. 166 e successive modificazioni. Resta altresì fermo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 220 e 2121, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 rispettivamente nelle ipotesi di procedure concorsuali e nei casi di omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi da parte di enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.

17. Nei casi previsti dal comma 15, lettera a), il pagamento rateale di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, può essere consentito fino a sessanta mesi, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e sulla base dei criteri di eccezionalità ivi previsti.

17-bis. Nei casi di particolare eccezionalità, individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze tra quelli previsti dal comma 15-bis, il pagamento rateale di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, può essere consentito fino a quaranta rate trimestrali costanti.

18. Per i crediti in essere e accertati al 30 settembre 2000 le sanzioni sono dovute nella misura e secondo le modalità fissate dai commi 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 e 224 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il maggiore importo versato, pari alla differenza fra quanto dovuto ai sensi dei predetti commi del citato articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e quanto calcolato in base all'applicazione dei commi da 8 a 17 del presente articolo, costituisce un credito contributivo nei confronti dell'ente previdenziale che potrà essere posto a conguaglio ratealmente nell'arco di un anno, tenendo conto delle scadenze temporali previste per il pagamento dei contributi e premi assicurativi correnti, secondo modalità operative fissate da ciascun ente previdenziale.

19. L'articolo 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente:

“Art. 37 - (Omissione o falsità di registrazione o denuncia obbligatoria) - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che, al fine di non versare in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie, omette una o più registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero esegue una o più denunce obbligatorie in tutto o, in parte, non conformi al vero, è punito con la reclusione fino a due anni quando dal fatto deriva l'omesso versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie per un importo mensile non inferiore al maggiore importo fra cinque milioni mensili e il cinquanta per cento dei contributi complessivamente dovuti.

2. Fermo restando l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al pubblico ministero la notizia di reato, qualora l'evasione accertata formi oggetto di ricorso amministrativo o giudiziario il procedimento penale è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, fino al momento della decisione dell'organo amministrativo o giudiziario di primo grado.

3. La regolarizzazione dell'inadempienza accertata, anche attraverso dilazione, estingue il reato.

---

4. Entro novanta giorni l'ente impositore è tenuto a dare comunicazione all'autorità giudiziaria dell'avvenuta regolarizzazione o dell'esito del ricorso amministrativo o giudiziario".

20. Il pagamento della contribuzione previdenziale, effettuato in buona fede ad un ente previdenziale pubblico diverso dal titolare, ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente. Conseguentemente, l'ente che ha ricevuto il pagamento dovrà provvedere al trasferimento delle somme incassate, senza aggravio di interessi, all'ente titolare della contribuzione.

<b>TFR</b> <b>INDICE DI RIVALUTAZIONE DI MAGGIO 2023</b>
---

L'Istituto Centrale di Statistica ha diffuso l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, risultato nel mese di **maggio 2023** pari a **118,6** (base 2015 = 100).

In applicazione dell'art. 5 della legge 297/82, nel caso in cui un rapporto di lavoro sia stato risolto dal **15 maggio 2023** al **14 giugno 2023** la percentuale di **rivalutazione** da applicare al Trattamento di Fine Rapporto (Tfr) ammonta a **0,878807 %**.